Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Novembre 2026 – Aggiornamento con le risposte dalla n. 197 alla n. 200 del 2026

Con la **risposta n. 197 del 2 novembre 2026** prende avvio la raccolta degli **interpelli di novembre**. Il primo chiarimento del mese riguarda il regime opzionale previsto dall'**articolo 24-*ter* del TUIR** per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Nel caso esaminato, un cittadino irlandese, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro dirigenziale, percepisce dalla precedente società datrice di lavoro un assegno pensionistico corrisposto secondo un accordo ***pay as you go***, ossia direttamente dal datore di lavoro senza il preventivo accantonamento delle somme in un fondo pensione, nonché un'indennità forfettaria di fine rapporto.

L'Agenzia riconosce che **l'assenza di un vero e proprio fondo pensione non impedisce di qualificare l'assegno come reddito pensionistico** ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR. La nozione di «*pensioni di ogni genere*» comprende, infatti, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell'attività lavorativa che trovano la propria causa nel precedente rapporto di lavoro. Ne consegue che, ricorrendo gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 24-*ter*, l'assegno pensionistico irlandese può essere assoggettato all'**imposta sostitutiva del 7 per cento**. Una volta validamente esercitata l'opzione, il regime si estende inoltre agli altri redditi prodotti all'estero secondo i criteri dell'articolo 165, comma 2, del TUIR, compresa, nel

caso esaminato, **l'indennità forfettaria di fine rapporto** corrisposta dalla società irlandese.

Con la **risposta n. 198 del 2 novembre 2026**, l'Agenzia affronta invece un'articolata operazione di **acquisizione societaria seguita da fusione per incorporazione**, nell'ambito della quale **viene meno una riserva in sospensione d'imposta costituita** in occasione della rivalutazione di un marchio ai sensi dell'articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020. Il quesito riguarda, in particolare, la possibile configurazione di un **abuso del diritto** per effetto della mancata ricostituzione della riserva nel patrimonio netto dell'incorporante, conseguente all'emersione di un disavanzo da annullamento.

L'Agenzia delle entrate **esclude**, nella fattispecie rappresentata, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce infatti il naturale completamento di un processo di acquisizione e integrazione di società precedentemente indipendenti ed è diretta alla **razionalizzazione dell'assetto societario, all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e alla riduzione dei costi gestionali**. La mancata ricostituzione della riserva non rappresenta quindi l'obiettivo dell'operazione, ma una conseguenza delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della fusione e dell'emersione del disavanzo da annullamento.

Assume particolare rilievo, sul punto, l'assenza di elementi dai quali possa desumersi una **attribuzione, anche indiretta, ai soci dei maggiori valori sottoposti al vincolo fiscale**: **non risultano distribuzioni di riserve successive alla fusione né atti dispositivi riguardanti il marchio rivalutato**. Inoltre, l'acquisizione era avvenuta tra parti indipendenti. In tali condizioni, l'"*evaporazione*" della riserva non integra un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 e l'Agenzia delle entrate ritiene pertanto **non abusiva l'operazione**

considerata nel suo complesso.

La **risposta n. 199 del 3 novembre 2026** interviene invece sull'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta** previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024. La fattispecie riguarda una società in accomandita semplice (Sas) costituita nel 2024 quale **beneficiaria di una scissione parziale proporzionale di una società a responsabilità limitata**, alla quale sono state trasferite e ricostituite alcune riserve derivanti da precedenti rivalutazioni fiscali.

Poiché, alla data della scissione, erano già decorsi i relativi **periodi di sorveglianza**, l'Agenzia delle entrate **ritiene corretta la ricostituzione delle riserve secondo il criterio proporzionale previsto dall'articolo 173, comma 9, del TUIR**. Le riserve, presenti sia nel bilancio 2023 della società scissa sia nel bilancio 2024 della beneficiaria, soddisfano quindi i requisiti temporali richiesti per accedere all'**affrancamento mediante imposta sostitutiva del 10 per cento**.

La particolare struttura dell'operazione societaria comporta inoltre l'applicazione delle regole previste per la **trasformazione omogenea regressiva** : una volta affrancate, le riserve si considerano formate in capo alla società di persone nel periodo in cui viene esercitata l'opzione. La loro successiva distribuzione ai soci **non determina quindi un'ulteriore tassazione personale**, essendo l'imposizione già assolta mediante l'imposta sostitutiva versata dalla società, ferma la conseguente riduzione del costo fiscale delle partecipazioni.

Di rilievo anche il chiarimento relativo al perfezionamento dell'opzione: **l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non impedisce l'efficacia dell'affrancamento**, purché l'opzione sia stata correttamente esercitata nella dichiarazione dei redditi. Il versamento

omesso può essere successivamente regolarizzato attraverso il **ravvedimento operoso**, utilizzando il **codice tributo 1867** e corrispondendo sanzioni e interessi nelle misure previste dalla disciplina applicabile.

Con la **risposta n. 200 del 5 novembre 2026**, l'Agenzia torna infine sull'**agevolazione "prima casa"**, affrontando una fattispecie di particolare interesse per i **contribuenti residenti all'estero**. L'istante aveva acquistato nel 2025, insieme al coniuge, un'abitazione in Italia beneficiando dell'IVA al 4 per cento e, pochi mesi dopo, aveva acquistato un secondo immobile all'estero, destinato a diventare la propria abitazione principale. Il quesito riguarda la possibilità di alienare l'immobile italiano prima del decorso del quinquennio, entro due anni dal nuovo acquisto estero, **senza decadere dall'agevolazione originariamente fruita**.

L'Agenzia fornisce una risposta favorevole attraverso una lettura coordinata dei commi 4 e 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. **La circostanza che il nuovo immobile sia situato all'estero non impedisce, di per sé, la conservazione del beneficio,** purché possa essere verificata l'effettiva destinazione dell'immobile a dimora abituale del contribuente. La regola già riconosciuta per il riacquisto successivo alla vendita viene quindi estesa, sul piano logico-sistematico, anche alla diversa sequenza temporale nella quale **il contribuente acquista prima la nuova abitazione e vende successivamente quella agevolata preposseduta**.

Nel caso esaminato, pertanto, non si decade dall'agevolazione "*prima casa*" **se l'immobile acquistato all'estero viene effettivamente adibito ad abitazione principale e quello italiano viene alienato entro due anni dal nuovo acquisto.** Al momento della vendita infraquinquennale, il contribuente dovrà essere in grado di

documentare sia l'acquisto dell'immobile estero sia la sua effettiva destinazione abitativa, ad esempio mediante le utenze domestiche; la documentazione estera dovrà essere corredata da **apostille e traduzione in lingua italiana**, ferma restando la verifica dell'ufficio competente.

La raccolta degli interpelli di **novembre 2026 si apre così con le risposte n. 197-200**, attraversando temi molto diversi ma di immediata rilevanza pratica: dalla fiscalità dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia alla disciplina antiabuso nelle operazioni straordinarie, dall'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta fino alla tutela dell'agevolazione "*prima casa*" nei trasferimenti immobiliari transnazionali. Tra i chiarimenti di maggiore interesse emergono soprattutto **l'applicazione del regime del 7 per cento alle pensioni estere "*pay as you go*"**, l'esclusione dell'abuso nell'"evaporazione" fisiologica delle riserve in sede di fusione, la possibilità di **ravvedere il mancato versamento dell'imposta sostitutiva senza perdere l'affrancamento** e l'apertura alla **sostituzione della prima casa con un'abitazione principale acquistata all'estero**.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 197 del 02/11/2026

Regime per pensionati esteri: l'assegno pensionistico "*pay as you go*" corrisposto da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto rientra tra i redditi da pensione

rilevanti ai fini dell'articolo 24-*ter* del TUIR; una volta validamente esercitata l'opzione e ricorrendo gli ulteriori requisiti, anche l'indennità forfettaria di fine rapporto prodotta all'estero può essere assoggettata all'imposta sostitutiva del 7 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 197 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Assegno pensionistico irlandese erogato con accordo "*pay as you go*" e indennità forfettaria di fine rapporto – Accesso al regime sostitutivo del 7 per cento per i redditi prodotti all'estero – Articoli 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, e 165, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L'assegno pensionistico "*pay as you go*" erogato da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto di lavoro rientra, secondo l'Agenzia delle entrate, nella nozione di redditi da pensione rilevante ai fini dell'articolo 24-*ter* del TUIR. Ricorrendo gli ulteriori requisiti del regime, l'opzione consente di applicare l'imposta sostitutiva del 7 per cento ai redditi prodotti all'estero, compresa l'indennità forfettaria di fine rapporto percepita dall'istante.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 2, comma 2, 23, comma 2, 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, e 165, comma 2.
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*), art. 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'articolo 24-*ter* del TUIR.

- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020**.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 21 del 29 gennaio 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 471 del 27 settembre 2022.
- *Taxes Consolidation Act* 1997 (Irlanda), sezione 123, richiamata dall'istante con riferimento all'indennità forfettaria di fine rapporto.

Risposta n. 198 del 02/11/2026

Fusione *post*-acquisizione e riserva di rivalutazione: la mancata ricostituzione della riserva in sospensione d'imposta *ex* articolo 110 del D.L. n. 104/2020, quando deriva fisiologicamente dal disavanzo da annullamento, in assenza di distribuzioni o atti dispositivi dei beni rivalutati e nell'ambito di un'effettiva razionalizzazione societaria tra soggetti indipendenti, non determina un vantaggio fiscale indebito e non integra abuso del diritto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 198 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Fusione per incorporazione successiva all'acquisizione di partecipazioni – Riserva in sospensione d'imposta da rivalutazione *ex* articolo 110 del D.L. 14/08/2020, n. 104 – Mancata ricostituzione per effetto del disavanzo da annullamento – Assenza di vantaggio fiscale indebito e di abuso del diritto – Articoli 172, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e 10-*bis* della L. 27/07/2000, n. 212

La mancata ricostituzione di una riserva in sospensione

d’imposta da rivalutazione non configura, nel caso esaminato, un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce il naturale completamento dell’integrazione delle società acquisite e l’“*evaporazione*” della riserva deriva dal disavanzo da annullamento e dalle regole proprie della fusione, senza distribuzioni ai soci o atti dispositivi del bene rivalutato. L’operazione non integra pertanto abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-*bis* della legge n. 212/2000. Nel documento di prassi, precisato che “ad ogni buon fine”, il parere è reso “nel presupposto che sussista, come dichiarato dall’Istante, **una effettiva indipendenza tra i soggetti *danti causa* e *aventi causa* (cedenti e cessionari) dell’Acquisizione della partecipazione** in Delta e che il successivo reinvestimento da parte di alcuni dei soggetti cedenti nel capitale sociale di Beta (7,2 per cento), per il tramite di Zeta S.r.l., non consenta ai medesimi di esercitare, di fatto, un’influenza determinante sulle vicende gestorie della Società (Alfa S.p.A.), circostanza, quest’ultima, che si assume qui acriticamente, con riserva di riscontro nelle competenti sedi”.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-*bis* e 11, comma 1, lettera *c)*.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 172, commi 5, 6 e 9.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), art. 172, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 110.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 44 e

45, richiamata per il quesito subordinato sull'affrancamento straordinario.
- Codice civile, articolo 2504-*bis*, comma 3.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 1° marzo 2022.**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 18 giugno 2001**.
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto del 27 febbraio 2025, prot. n. 7.**

Risposta n. 199 del 03/11/2026

Affrancamento delle riserve trasferite con scissione: le riserve in sospensione d'imposta ricostituite dalla società di persone beneficiaria, presenti nel bilancio 2023 della scissa e nel bilancio 2024 della beneficiaria, possono essere affrancate ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024; una volta affrancate, la loro distribuzione non comporta ulteriore tassazione dei soci e l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva, se l'opzione è stata correttamente esercitata in dichiarazione, può essere regolarizzato mediante ravvedimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 199 del 3 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Scissione parziale da società di capitali a società di persone e trasformazione omogenea regressiva implicita – Riserve in sospensione d'imposta – Affrancamento straordinario con imposta sostitutiva del 10 per cento – Distribuzione senza ulteriore tassazione dei soci e ravvedimento dell'omesso versamento – Articolo 14 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 e articoli 5 e 6 del D.M. 27/06/2025

Le riserve in sospensione d'imposta **trasferite a una società**

di persone beneficiaria di una scissione **possono accedere all'affrancamento straordinario del 10 per cento** quando risultano presenti nel bilancio 2023 della società scissa e residuano nel bilancio 2024 della beneficiaria. Per effetto della trasformazione omogenea regressiva, **le riserve affrancate si considerano formate in capo alla società di persone** e la successiva distribuzione non determina ulteriore tassazione dei soci. L'omesso versamento della sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell'opzione correttamente indicata in dichiarazione e può essere ravveduto.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 14.
- **D.M. 27 giugno 2025, articoli 2, 3, 4, 5 e 6, e relativa relazione illustrativa.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, 47, commi 1 e 5, 68, comma 6, 170, commi 4 e 5, e 173, commi 4, 9 e 15.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448; D.L. 29 novembre 2008, n. 185; D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 110, comma 5.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17; D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, articolo 17, comma 2.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004 e circolare n. 33/E del 15 luglio 2005.
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 17 maggio 2000, paragrafo 1.5.9.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 97 del 27 marzo 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98/E del 26 luglio 2017.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 giugno

2025, istitutiva del **codice tributo 1867.**

Risposta n. 200 del 05/11/2026

Agevolazione "*prima casa*": l'acquisto di un'abitazione all'estero può consentire di evitare la decadenza dal beneficio fruito per l'immobile acquistato in Italia e successivamente alienato entro cinque anni, purché l'immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto, l'immobile italiano sia venduto entro lo stesso termine, sussistano strumenti di cooperazione amministrativa idonei alla verifica e l'acquisto e la dimora abituale all'estero siano adeguatamente documentati, con documenti muniti di apostille e tradotti in italiano

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 200 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA E IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione "*prima casa*" – Acquisto di un nuovo immobile all'estero destinato ad abitazione principale e successiva alienazione infraquinquennale dell'immobile agevolato preposseduto in Italia – Conservazione del beneficio se l'immobile estero è effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e l'immobile italiano è alienato entro lo stesso termine – Nota II-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e Tabella A, Parte II, n. 21), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il contribuente che abbia acquistato con l'agevolazione "*prima casa*" un immobile in Italia può evitare la decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale anche quando, prima della vendita, abbia acquistato un'abitazione all'estero. **Occorre che l'immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo**

acquisto e che l’immobile italiano sia alienato entro lo stesso termine, in un contesto che consenta la verifica mediante strumenti di cooperazione amministrativa. Al momento della vendita devono essere documentati sia l’acquisto sia la dimora abituale all’estero, mediante documenti muniti di apostille e tradotti in italiano.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-*bis*, commi 1, 4 e 4-*bis*, e articolo 55, comma 4.
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, Tariffa (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti)* – Parte I – Articolo 1
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21).
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 55.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 116.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010, paragrafi 3.1 e 3.2.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 65 del 20 febbraio 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 126 del 24 febbraio 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 551 del 25 agosto 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 29 del 12 febbraio 2025.
- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

sull’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (apostille).

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Ottobre 2026 – Aggiornamento con le risposte da n. 181 a n. 196 del 2026

Con la **risposta n. 179/2026** prende invece avvio la raccolta degli **interpelli di ottobre**. Il primo chiarimento del nuovo mese riguarda il trattamento convenzionale di una pensione INPS derivante da attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato e percepita da un **soggetto fiscalmente residente nella Repubblica Popolare Cinese**. Sebbene, in base alla normativa interna, la pensione corrisposta dall’INPS sia considerata reddito prodotto in Italia, occorre coordinare tale disciplina con la nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, pur derivando da un rapporto di lavoro privato, la pensione INPS rientra nella nozione convenzionale di prestazione corrisposta nell’ambito di un «*sistema previdenziale pubblico*». Tale nozione comprende infatti le pensioni corrisposte sulla base della legislazione di sicurezza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del precedente datore di lavoro. **Non trova quindi applicazione la regola generale dell’articolo 18, paragrafo 1, che attribuirebbe la tassazione esclusiva**

allo Stato di residenza del pensionato. Opera invece la disposizione speciale del paragrafo 2 dello stesso articolo, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte: l'Italia.
Il chiarimento assume particolare importanza perché distingue la natura del precedente rapporto di lavoro dalla natura del sistema previdenziale nell'ambito del quale viene corrisposta la pensione: il fatto che l'interessato abbia lavorato esclusivamente nel settore privato non è sufficiente, nella Convenzione Italia-Cina, a ricondurre automaticamente la pensione alla tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Con la **risposta n. 180 del 5 ottobre 2026**, l'Agenzia affronta invece la cessione infragruppo del c.d. "***credito ulteriore***" derivante dall'imposta sulle riserve matematiche (IRM) maturato da **compagnie assicurative appartenenti al medesimo gruppo**, alcune delle quali residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nonché attraverso una stabile organizzazione italiana. **Il credito in questione è rappresentato dall'eccedenza di IRM** relativa al quinto anno precedente che, ricorrendone i presupposti, può essere ceduta alle società o agli enti appartenenti al gruppo secondo la disciplina dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'Agenzia riconosce che tale cessione infragruppo può operare anche nei confronti di società UE non residenti, comprese quelle che svolgono attività in Italia senza stabile organizzazione, **purché operino nel territorio dello Stato e risultino rispettati i requisiti previsti dalla disciplina**. La conclusione è fondata su una lettura dell'articolo 43-*ter* **coerente con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi**.
Nel caso esaminato, pertanto, è ammesso il trasferimento del credito sia tra le società estere del gruppo sia tra queste e la stabile organizzazione italiana, considerato che

ciascuna entità opera come sostituto d'imposta in Italia, **presenta autonomamente il modello 770 e versa l'IRM con riferimento alla propria attività**.
L'apertura resta tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni poste dall'articolo 43-*ter*: i soggetti non residenti devono presentare una forma giuridica equipollente a quella delle società italiane contemplate dalla norma e deve sussistere una partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti. **Inoltre, l'efficacia della cessione richiede l'assolvimento degli specifici adempimenti dichiarativi nel modello 770**.

La raccolta di ottobre si arricchisce poi, il 15 ottobre, di cinque ulteriori chiarimenti. Con la **risposta n. 181/2026**, l'Agenzia delle entrate esamina **l'aliquota IVA applicabile alla fornitura e installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS)** destinato a essere collegato a un impianto fotovoltaico già esistente e operativo. Nel caso esaminato, il sistema di accumulo è alimentato sia dall'impianto fotovoltaico sia dalla rete elettrica ed è destinato anche alla partecipazione ai mercati dell'energia e ai servizi di dispacciamento. L'Agenzia esclude l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento: **il BESS, pur essendo funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico, costituisce infatti un'infrastruttura tecnicamente distinta dall'impianto di produzione, destinata allo stoccaggio e non alla generazione dell'energia**. Poiché l'impianto fotovoltaico è già autonomamente funzionante e l'accumulatore non integra né una nuova costruzione né un ampliamento dell'impianto, alla relativa cessione si applica l'aliquota IVA ordinaria.

La **risposta n. 182/2026** riguarda, invece, il **regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine** e, in particolare, **l'annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito assistito da**

ipoteca volontaria, effettuata a garanzia del finanziamento. L'Agenzia delle entrate riconosce che la formalità può essere attratta nel regime agevolativo previsto dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973, con conseguente esenzione dall'imposta ipotecaria, **quando la cessione del credito sia effettivamente funzionale e inerente al finanziamento agevolato**. È necessario, inoltre, che per il finanziamento **sia stata esercitata per iscritto l'opzione per l'imposta sostitutiva e che la funzione di garanzia della cessione risulti chiaramente dal contratto, anche quando l'atto di cessione venga stipulato successivamente**.

Con la **risposta n. 183/2026**, l'attenzione si sposta sulle **agevolazioni per la piccola proprietà contadina** e per i **trasferimenti di fondi rustici situati nei territori montani**. La **fusione per incorporazione** intervenuta prima del decorso del quinquennio dall'acquisto agevolato non determina, di per sé, la decadenza dai benefici: **il subentro dell'incorporante nella proprietà dei fondi non costituisce infatti un'alienazione volontaria dei singoli terreni, ma rappresenta un effetto legale della successione universale propria della fusione**. La conservazione delle agevolazioni resta, tuttavia, **subordinata al mantenimento da parte dell'incorporante della qualifica di società agricola IAP e alla prosecuzione effettiva della coltivazione o conduzione diretta dei fond**i sino al completamento del quinquennio decorrente da ciascun acquisto agevolato.

La **risposta n. 184/2026** torna sul **regime opzionale previsto dall'articolo 24-*ter* del TUIR** per i titolari di **pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**. Nel caso esaminato, l'istante è subentrata *mortis causa* in un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense, originariamente alimentato dal padre mediante versamenti volontari, e percepisce distribuzioni periodiche dal piano. **L'Agenzia delle entrate riconosce che tali somme**

rientrano nella nozione di «*pensioni di ogni genere*» di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR, nonostante il subentro dell'erede nella posizione previdenziale e la natura volontaria dei contributi originariamente versati. Ne consegue che, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni richieste dalla disciplina, **il contribuente istante potrà accedere al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter* a partire dal periodo d'imposta in cui trasferirà la propria residenza fiscale in Italia.**

Di particolare interesse è poi la **risposta n. 185/2026**, che distingue il **trattamento IRES degli interessi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale da quello degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.** I primi, avendo **funzione compensativa del ritardo nell'esazione del tributo**, sono valutati autonomamente rispetto all'imposta cui si riferiscono e, in assenza di una specifica previsione di indeducibilità, r**isultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d'impresa**; non trovano inoltre applicazione i limiti dell'articolo 96 del TUIR, poiché non derivano da rapporti aventi causa finanziaria. Diversa è la conclusione **per gli interessi da ravvedimento operoso**: qualificati **come interessi moratori** aventi funzione risarcitoria, **essi assumono natura accessoria rispetto all'obbligazione tributaria principale e ne seguono il trattamento fiscale**. Nel caso esaminato, pertanto, risultano indeducibili ai fini IRES, restando assorbita la questione dell'applicazione dell'articolo 96 del TUIR.

Completa l'aggiornamento la **risposta n. 186 del 16 ottobre 2026**, che approfondisce la nuova imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, già esaminata nella precedente **risposta n. 173/2026**. L'Agenzia conferma che, per il 2026, l'imposta sostitutiva si applica ai compensi agevolabili fino a un massimo complessivo di **800 euro annui**, mentre l'eventuale eccedenza resta soggetta a

tassazione ordinaria. **Ai fini della verifica della soglia reddituale di 50.000 euro devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2026, anche se derivanti da più rapporti, comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati dall'articolo 49 del TUIR**. Qualora il lavoratore rinunci espressamente al regime sostitutivo, i trattamenti accessori potranno essere assoggettati a tassazione separata, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del TUIR.

La raccolta si amplia ulteriormente il **23 ottobre 2026** con cinque nuovi chiarimenti. La **risposta n. 187/2026** interviene sul trattamento fiscale della **borsa di studio Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM)**. L'Agenzia ricorda che, in via generale, **le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo specifiche disposizioni di esenzione**. Nel caso esaminato, tuttavia, l'EMJM costituisce una delle azioni sostenute nell'ambito del programma **Erasmus+** e rientra, pertanto, nell'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 208 del 2015. La borsa percepita dall'istante **non concorre quindi alla formazione del reddito ai fini IRPEF**.

Di particolare rilievo per i gruppi di maggiori dimensioni è la **risposta n. 188/2026**, dedicata alla verifica della soglia di **750 milioni di euro di ricavi prevista per l'applicazione della *Global Minimum Tax***. Il caso nasce dall'entrata in vigore dell'OIC 34 e dalla conseguente rideterminazione retroattiva, ai soli fini comparativi, dei ricavi dell'esercizio 2023 nel bilancio consolidato 2024. L'Agenzia delle entrate esclude che tale *restatement* possa modificare retroattivamente il parametro rilevante ai fini della GMT: per verificare il superamento della soglia occorre fare riferimento ai ricavi risultanti dal **bilancio consolidato 2023 validamente approvato**, **mentre i dati 2023 rideterminati**

nel bilancio 2024 in applicazione dell'OIC 34 hanno esclusiva funzione comparativa.

La **risposta n. 189/2026** affronta invece il trattamento dei ***fringe benefit*** **riconosciuti ai dipendenti che svolgono ordinariamente attività lavorativa nella giornata di domenica**. Il piano aziendale prevede l'attribuzione di buoni carburante e buoni spesa multiuso in funzione dell'unità organizzativa e della frequenza del servizio domenicale, **senza collegamento con la *performance* individuale o con premi di produttività.** L'Agenzia riconosce che, sulla base delle caratteristiche rappresentate, tali utilità possono qualificarsi come **f*ringe benefit* ai sensi dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR** e non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d'imposta. Per il triennio 2025-2027 tale soglia è pari a **1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico**.

Con la **risposta n. 190/2026**, l'Agenzia torna sugli **incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero**. In particolare, viene esaminata la possibilità di beneficiare dell'estensione temporale del regime agevolato prevista dall'articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78 del 2010 **quando l'immobile residenziale sia stato acquisito mediante donazione.** L'Agenzia delle entrate, richiamando l'analoga disciplina prevista per i lavoratori impatriati, ritiene che il requisito immobiliare presupponga un **comportamento attivo diretto al radicamento in Italia** e richieda, quindi, l'acquisizione dell'intera proprietà **a titolo oneroso**. **L'immobile ricevuto gratuitamente non consente pertanto di beneficiare dell'allungamento del periodo agevolato**.

La **risposta n. 191/2026** fornisce un importante chiarimento sulle nuove cause di esclusione dal **concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027** applicabili ai

professionisti che esercitano individualmente un'attività di lavoro autonomo e partecipano contemporaneamente a un'associazione professionale. **A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148 del 2026**, le cause di esclusione non operano quando l'attività individuale e quella dell'associazione siano riconducibili a **ISA differenti**. Nel caso esaminato, il notaio applica l'ISA relativo agli studi notarili, mentre l'associazione di cui fa parte svolge attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili assoggettata a un diverso ISA. Ferma restando la correttezza delle classificazioni adottate, il professionista può quindi **accedere autonomamente al CPB 2026-2027, indipendentemente dall'adesione dell'associazione**.

La **risposta n. 192 del 27 ottobre 2026** affronta il **rimborso del credito IVA maturato da una SICAF immobiliare** per costi relativi a opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione sostenuti attraverso un consorzio. L'Agenzia delle entrate distingue le opere eseguite sulle aree appartenenti ai comparti della SICAF da quelle realizzate su aree di proprietà del Comune o di altri soggetti. Per le prime, quando gli interventi di demolizione e bonifica sono propedeutici e funzionali allo sviluppo immobiliare programmato, le relative spese possono essere considerate spese di costruzione riferibili agli immobili destinati a costituire patrimonio della SICAF e, ricorrendo gli ulteriori requisiti, **l'IVA può essere chiesta a rimborso anche infrannualmente**, beneficiando altresì dell'esonero dalle garanzie previsto dalla disciplina speciale.

Diversa è la soluzione per le opere eseguite su aree di proprietà di terzi o del Comune, delle quali la SICAF dispone *soltanto temporaneamente* per l'esecuzione degli interventi. In tale ipotesi non è sufficiente la mera disponibilità del bene: occorre una concreta **strumentalità rispetto all'attività d'impresa**. Poiché gli immobili

realizzati sono destinati a confluire nella disponibilità dei proprietari per finalità eminentemente pubblicistiche, l'IVA relativa a tali interventi **non può essere chiesta a rimborso** dalla SICAF.

Con la **risposta n. 193 del 28 ottobre 2026**, l'Agenzia esamina il **conferimento di una *holding* dinamica** e la **possibilità di qualificare come azienda il complesso di partecipazioni, beni materiali e immateriali, personale, contratti, rapporti finanziari, crediti, debiti e liquidità trasferiti alla società conferitaria.** Il valore prevalente delle partecipazioni non impedisce, di per sé, la qualificazione aziendale quando la *holding* non svolge una mera gestione passiva, ma esercita in modo strutturato e continuativo funzioni di direzione, coordinamento e supporto infragruppo mediante una propria organizzazione di mezzi e personale. **In presenza di tali caratteristiche, il compendio conserva una propria autonomia funzionale e può essere qualificato come azienda**, con conseguente applicazione del **regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 176 del TUIR**.

Sempre il 28 ottobre, la **risposta n. 194/2026** interviene sui **piani di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti** e sulla condizione che l'offerta sia rivolta alla «*generalità dei dipendenti*» ai fini dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR. Nel caso esaminato, il piano richiede almeno tre anni di anzianità di servizio ed esclude soltanto i massimi livelli apicali del gruppo, già destinatari di distinti sistemi incentivanti. L'Agenzia ritiene che tali condizioni, considerate insieme alle modalità uniformi di assegnazione e all'assenza di criteri collegati a ruolo, mansione o performance individuale, **non facciano venir meno il requisito della generalità o della categoria dei dipendenti**. Può quindi trovare applicazione il regime di non imponibilità, nel rispetto anche degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

La **risposta n. 195 del 30 ottobre 2026** riguarda invece l'**assegnazione di fabbricati strumentali da parte di un fondo immobiliare al proprio unico quotista, costituito da un ente pubblico territoriale**, nell'ambito della liquidazione del fondo. L'Agenzia considera l'assegnazione un trasferimento a titolo oneroso anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. Ne consegue che, per gli immobili strumentali assegnati alla Provincia, trova applicazione l'imposta catastale nella misura proporzionale ridotta dello **0,5 per cento**, ai sensi dell'articolo 35, comma 10-*ter*, del D.L. n. 223 del 2006, mentre l'**imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 200 euro**, in quanto la trascrizione avviene a favore di un ente pubblico territoriale.

Chiude la raccolta di ottobre la **risposta n. 196 del 30 ottobre 2026**, dedicata al trattamento IVA dell'acquisto e della successiva rivendita di **biometano** effettuati da un'impresa industriale nell'ambito di uno schema contrattuale volto all'autoconsumo di gas rinnovabile. Ai fini della qualifica di "*soggetto passivo rivenditore*" non assume rilievo decisivo l'attività ordinariamente esercitata dall'impresa: **occorre valutare la destinazione del prodotto nell'ambito dello specifico acquisto.** Nel caso esaminato, il biometano acquistato dal produttore viene integralmente ceduto a un altro operatore, **senza alcun consumo personale da parte dell'acquirente.** La società assume quindi, rispetto a tale operazione, la qualifica di **soggetto passivo rivenditore** e le fatture emesse dal produttore devono essere assoggettate al meccanismo del ***reverse charge*** previsto dall'articolo 17, sesto comma, lettera d-*quater)*, del D.P.R. n. 633 del 1972.

La raccolta degli interpelli di **ottobre 2026 si chiude *così* con le risposte n. 179-196**, offrendo un quadro particolarmente ampio dei temi affrontati dall'Agenzia delle entrate: dalla f**iscalità internazionale delle pensioni** e

delle compagnie assicurative alla disciplina IVA dell'energia e degli investimenti immobiliari, dal ***welfare* aziendale** ai piani di azionariato dei dipendenti, dagli incentivi per ricercatori e **pensionati esteri** al **concordato preventivo biennale**, fino alla *Global Minimum Tax*, alla **fiscalità delle operazioni straordinarie** e dei **fondi immobiliari**.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 179 dell'1/10/2026

Pensione INPS da lavoro privato percepita da residente in Cina: tassazione esclusiva in Italia perché rientra nel sistema previdenziale pubblico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 179 del 1° ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Cina – Pensione INPS derivante da lavoro nel settore privato percepita da soggetto residente in Cina – Qualificazione come prestazione corrisposta nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico – Tassazione esclusiva nello Stato della fonte – Articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Cina ratificata dalla **L. 18/11/2024, n. 182**

La pensione INPS derivante da un'attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato, percepita da un soggetto

fiscalmente residente in Cina, non è tassata esclusivamente nello Stato di residenza ai sensi della regola generale dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Cina. Poiché il trattamento è corrisposto nell'ambito del sistema previdenziale pubblico italiano a fronte di contributi obbligatori per legge, opera la deroga del paragrafo 2 dello stesso articolo 18: la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato della fonte, vale a dire all'Italia.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese** per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 23 marzo 2019, articoli 18, paragrafi 1 e 2, e 19, paragrafo 2.
- **Legge 18 novembre 2024, n. 182, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Italia-Cina.**
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 23, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 1.1**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 21 luglio 2003**.
- Senato della Repubblica, 3ª Commissione permanente, Relazione al disegno di legge S. 1127, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Cina del 23 marzo 2019.

Risposta n. 180 del 05/10/2026

Imposta sulle riserve matematiche: il credito *"ulteriore"* può essere ceduto anche tra compagnie UE non residenti e stabile organizzazione italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 180 del 5 ottobre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Imposta sulle riserve matematiche (IRM) – Cessione infragruppo del credito *"ulteriore"* maturato da società UE non residenti operanti in Italia in libera prestazione di servizi e da stabile organizzazione italiana – Ammissibilità del trasferimento tra soggetti del medesimo gruppo in presenza dei requisiti soggettivi e di controllo – Adempimenti nel modello 770 – Articolo 1, comma 2, del D.L. 24/09/2002, n. 209, con mod., dalla L. 22/11/2002, n. 265 – Articolo 43-*ter* del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Il credito ulteriore derivante dall'imposta sulle riserve matematiche può essere ceduto, con la procedura dell'articolo 43-*ter* del D.P.R. n. 602/1973, anche tra società del medesimo gruppo residenti in altri Stati UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi e una stabile organizzazione italiana. L'applicazione della procedura in esame **implica, comunque**, che i soggetti non residenti – inclusi la capogruppo e quelli intermedi nella catena di controllo – siano costituiti in una forma giuridica equipollente alle società di diritto italiano menzionate dalla norma in esame, e che sia rispettata la percentuale di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Peraltro, l'efficacia del trasferimento richiede inoltre gli adempimenti dichiarativi nel **modello 770**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, articolo 1, commi 2 e 2-*quinquies*.
- D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 43-*ter*, commi 1, 2 e 4.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 26-*ter*.
- Legge 26 settembre 1985, n. 482, articolo 6.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 34, comma 1.
- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 69 e 70.
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, articolo 38, comma 2, lettera *a)*, e D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136, articolo 36, comma 2, lettera *a)*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 73, e D.M. 13 dicembre 1979, articolo 2.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articoli 49 e 56.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 85/E del 26 novembre 2002, paragrafo 4**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 743 del 27 ottobre 2021**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 febbraio 2005**.
- **Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 24 del 19 novembre 2019**.

Risposta n. 181 del 15/10/2026

Sistema di accumulo BESS su impianto fotovoltaico già

operativo: IVA ordinaria, non si applica l'aliquota agevolata del 10 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 181 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – ENERGIA – Sistema di accumulo elettrochimico (BESS) installato presso un impianto fotovoltaico già operante – Infrastruttura distinta dall'impianto di generazione e non componente finito necessario alla sua realizzazione – Inapplicabilità dell'aliquota IVA del 10 per cento e applicazione dell'aliquota ordinaria – Numeri 127-*quinquies*) e 127-*sexies*) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

L'acquisto con installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) presso un impianto fotovoltaico già in esercizio **non beneficia dell'aliquota IVA del 10 per cento** quando l'accumulatore, **pur funzionalmente collegato all'impianto, è tecnicamente distinto dall'attività di generazione** e non costituisce un componente finito necessario alla realizzazione o all'ampliamento dell'impianto. Alla cessione si applica quindi l'aliquota IVA ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte III, nn. 127-*quinquies*), 127-*sexies*) e 127-*septies*).
- **Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 22/E del 30 marzo 1998**, **n. 2/E del 20 gennaio 2000**, **n. 149/E del 19 ottobre 2005**, **n. 269/E del 27 settembre 2007** e **n. 202/E del 19 maggio 2008**.
- Risoluzioni Ministero delle Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985, n. 352338 del 9 agosto 1982 e n. 430523 del 23 dicembre 1991.

- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018**.
- **Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 15 del 14 settembre 2020**.
- Corte di Cassazione, sentenze n. 30138/2019 e n. 11690/2021.
- Deliberazione ARERA 20 novembre 2014, n. 574/2014/R/eel.
- Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, articolo 2, punti 37, 59 e 60.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, articolo 2.

Risposta n. 182 del 15/10/2026

La formalità di annotazione del trasferimento di un credito garantito da ipoteca volontaria è esente dall'imposta ipotecaria quando la cessione *pro solvendo* ha evidente funzione di garanzia di un finanziamento a medio o lungo termine e nell'atto di finanziamento è esercitata per iscritto l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 182 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE – Cessione *pro solvendo* di credito garantito da ipoteca volontaria a garanzia del finanziamento – Annotazione del trasferimento dell'ipoteca *ex* articolo 2843 c.c. – Esenzione dall'imposta ipotecaria se la formalità è inerente al finanziamento assoggettato al regime dell'imposta sostitutiva – Articoli 15 e 17, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601

La formalità di annotazione del trasferimento di un credito

assistito da ipoteca volontaria può beneficiare dell'esenzione dall'imposta ipotecaria prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine. **È necessario che la cessione *pro solvendo* abbia una chiara funzione di garanzia del finanziamento e che, nell'atto di finanziamento, sia stata esercitata per iscritto l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15, 16 e 17.
- Codice civile, articolo 2843.
- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, articolo 5, comma 7, lettera *b)*, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, articolo 12, comma 4, lettera *b)*, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 3 aprile 2012**.
- Corte di Cassazione, sentenze n. 1957/2019, n. 2734/2009, n. 10766/2013, n. 2815/2002, n. 4598/2002, n. 14840/2008, n. 5270/2009 e n. 11749/2025.

Risposta n. 183 del 15/10/2026

La fusione per incorporazione intervenuta prima del decorso di cinque anni dagli acquisti agevolati non determina, di per sé, la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i fondi rustici montani, poiché il subentro dell'incorporante è effetto della successione universale e non alienazione volontaria, purché l'incorporante mantenga la qualifica di società agricola IAP

e continui effettivamente la coltivazione o conduzione diretta dei fondi per il periodo residuo del quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 183 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – AGRICOLTURA – Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani – Fusione per incorporazione nel quinquennio dall'acquisto agevolato – Successione universale non assimilabile ad alienazione volontaria – Mantenimento dei benefici se l'incorporante conserva la qualifica di società agricola IAP e prosegue la coltivazione o conduzione diretta fino al compimento del quinquennio – Articolo 2, comma 4-*bis*, del D.L. 30/12/2009, n. 194 – Articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601

La fusione per incorporazione intervenuta prima del decorso del quinquennio dagli acquisti agevolati non costituisce alienazione volontaria dei fondi: **il subentro dell'incorporante deriva dalla successione universale propria della fusione**. Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i fondi rustici montani restano **però subordinat**e al mantenimento della qualifica di società agricola IAP e alla prosecuzione effettiva della coltivazione o conduzione diretta per il periodo residuo del quinquennio.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, articolo 2, comma 4-*bis*, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9, secondo comma.
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1, comma 3; codice civile, articoli 2135 e 2504-*bis*.

- **Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 36/E del 17 maggio 2010**, **n. 227/E del 18 agosto 2009** e **n. 455/E del 1° dicembre 2008**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 309 del 30 aprile 2021** e **n. 74 del 10 marzo 2026**.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2637/2006; sentenze n. 21970/2021, n. 1546/2003 e n. 3108/2016; ordinanze n. 28169/2022 e n. 25135/2025.
- Legge 3 maggio 1982, n. 203, articolo 56.
- D.M. 15 dicembre 1977, n. 13348, Allegato 5, codice negozio *"C000 - Atto di fusione di società di qualunque tipo''*.

Risposta n. 184 del 15/10/2026

Le somme periodiche derivanti da un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense alimentato da contributi volontari del *de cuius* conservano natura pensionistica anche dopo il subentro *mortis causa* dell'erede e rientrano tra le pensioni di ogni genere di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR; l'erede che trasferisce la residenza fiscale in Italia può quindi accedere al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter*, se sussistono tutti gli altri requisiti previsti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 184 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense ereditato – Rendite e distribuzioni percepite dall'erede – Qualificazione come pensioni di ogni genere ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR – Accesso al regime dell'imposta sostitutiva del 7 per cento dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, nel rispetto degli ulteriori requisiti – Articolo 24-*ter*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Le distribuzioni periodiche derivanti da un *Individual Retirement Account* (IRA) statunitense alimentato con contributi volontari dal *de cuius* conservano natura pensionistica dopo il trasferimento *mortis causa* all'erede.

Tali somme rientrano tra le «*pensioni di ogni genere*» dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del TUIR e p**ossono quindi consentire l'accesso al regime sostitutivo del 7 per cento dell'articolo 24-*ter* dal periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, se risultano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla norma**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 2, comma 2, 7, comma 3, 17, 19, 21, 24-*ter*, 49, comma 2, lettera *a)*, 50, comma 1, lettera *h-bis)*, 52, comma 1, lettera *d)*, e 165, comma 2.
- **D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*), art. 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878.**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 21 del 29 gennaio 2024**, **n. 5 dell'11 gennaio 2024** e **n. 290 del 12 novembre 2025**.
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di previdenza complementare italiana.

Risposta n. 185 del 15/10/2026

Gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale hanno funzione compensativa, sono fiscalmente autonomi rispetto al tributo e risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali, senza applicazione dell'articolo 96 del TUIR; gli interessi da ravvedimento operoso hanno invece natura moratoria e risarcitoria, sono accessori all'obbligazione tributaria e ne condividono il trattamento fiscale, risultando indeducibili nel caso esaminato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 185 del 15 ottobre 2026 – Oggetto: IRES – REDDITO D'IMPRESA – Interessi dovuti in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso – Interessi da conciliazione con funzione compensativa deducibili secondo le regole generali e fuori dall'articolo 96 del TUIR – Interessi da ravvedimento con funzione moratoria e risarcitoria accessori al tributo e indeducibili nel caso esaminato – Articolo 96, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e articolo 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Gli interessi corrisposti **in sede di conciliazione giudiziale hanno funzione compensativa del ritardo nell'esazione, non condividono il regime fiscale del tributo e sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali**; inoltre, non rientrano nell'articolo 96 del TUIR perché non derivano da rapporti aventi causa finanziaria. **Diversamente, gli interessi da ravvedimento operoso hanno natura moratoria e risarcitoria, sono accessori al tributo e ne seguono il trattamento fiscale: nel caso esaminato risultano pertanto indeducibili ai fini IRES**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 96.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13, in particolare comma 2.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 178/E del 9 novembre 2001**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 180/E del 10 luglio 1998**.
- **Risposte ad interpello Agenzia delle Entrate n. 541 del 31 ottobre 2022**, **n. 172 del 20 agosto 2024** e **n. 56 del 3 marzo 2025**.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28740 del 4 ottobre 2022 e sentenze n. 11766/2009, n. 8135/2011 e n. 24930/2011.

Risposta n. 186 del 16/10/2026

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti si applica entro 800 euro; l'eccedenza è tassata ordinariamente, mentre il limite reddituale di 50.000 euro va verificato sui redditi di lavoro dipendente dello stesso 2026, comprese le pensioni di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR e anche se derivanti da più rapporti; in caso di rinuncia scritta al regime sostitutivo, ricorrendone i presupposti, può operare la tassazione separata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 186 del 16 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Soglia di 50.000 euro riferita al 2026 e comprensiva delle pensioni, limite agevolabile di 800 euro con tassazione ordinaria dell'eccedenza e tassazione separata in caso di rinuncia al regime sostitutivo – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l’imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio entro un imponibile massimo di 800 euro; l’eventuale eccedenza resta soggetta a tassazione ordinaria. **La soglia reddituale di 50.000 euro deve essere verificata sui redditi di lavoro dipendente conseguiti nello stesso 2026, anche se derivanti da più rapporti, e comprende le pensioni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR**. Se il lavoratore rinuncia per iscritto al regime sostitutivo, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata quando ricorrono i presupposti dell’articolo 17 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 17, comma 1, lettera *a)*, 49, comma 2, e 50.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
- D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
- D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 173 del 15 settembre 2026**.

Risposta n. 187 del 23/10/2026

Borsa Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM): la borsa percepita nell’ambito dell’azione *Erasmus Mundus* del programma Erasmus+ è esente dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 1, comma 50, della L. n. 208/2015, in quanto rientra tra le borse di studio per la mobilità internazionale agevolate dalla norma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 187 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – BORSE DI STUDIO – Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM) – Borsa erogata nell'ambito del programma Erasmus+ – Esenzione dall'IRPEF – Articolo 1, comma 50, della L. 28/12/2015, n. 208

La borsa di studio Erasmus *Mundus Joint Master* (EMJM) è esente dall'IRPEF perché costituisce uno degli schemi di borsa offerti nell'ambito del programma Erasmus+. L'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 208/2015 si applica quindi anche a tale azione, **in continuità con il programma Erasmus+ 2021-2027.**

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 50, comma 1, lettera *c)*.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 50.
- D.L. 9 maggio 2003, n. 105, articolo 1, comma 3, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
- Regolamento (UE) n. 1288/2013 e Regolamento (UE) 2021/817.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 365/E del 21 novembre 2002**.
- Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 140/E del 5 giugno 1995, **n. 163/E del 2 novembre 2000**, **n. 338/E del 30 ottobre 2002** e **n. 46/E del 14 febbraio 2008**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016**.
- Nota EACEA richiamata nell'istanza, secondo cui Erasmus *Mundus* è un'azione sostenuta da Erasmus+ e le borse EMJM rientrano negli schemi di borsa del programma.

Risposta n. 188 del 23/10/2026

***Global Minimum Tax* e OIC 34: per verificare la soglia dei ricavi relativa al 2023 occorre considerare il dato riportato nel bilancio consolidato 2023 validamente approvato; i dati 2023 rideterminati nel bilancio 2024 per effetto dell'applicazione retroattiva dell'OIC 34 hanno rilievo ai soli fini comparativi e non possono sostituire il dato originario**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 188 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – *GLOBAL MINIMUM TAX* – OIC *adopter* – Nuovo OIC 34 e applicazione retroattiva ai soli fini comparativi – Verifica della soglia di 750 milioni di euro – Irrilevanza dei dati comparativi 2023 *restated* nel bilancio 2024 – Articoli 9 e 10 del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209

Ai fini della soglia di 750 milioni di euro della *Global Minimum Tax*, per l'esercizio 2023 deve essere assunto il ricavo risultante dal bilancio consolidato 2023 validamente approvato. La rideterminazione del 2023 esposta nel bilancio 2024 per effetto dell'applicazione retroattiva dell'OIC 34, secondo l'OIC 29, **ha rilievo ai soli fini comparativi** e non sostituisce il dato originario per la verifica dell'ambito soggettivo della GMT.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articoli 9, 10 e 11.
- Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, relativa alla *Global Minimum Tax*.
- OCSE, *Global Anti-Base Erosion Model Rules* (*Pillar Two*), 14 dicembre 2021.
- OCSE, *Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model*

Rules (*Pillar Two*), 14 marzo 2022, e Guide Amministrative richiamate dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023.

- Principio contabile OIC 34, paragrafi 43 e 44.
- Principio contabile OIC 29, paragrafo 18.

Risposta n. 189 del 23/10/2026

***Welfare* aziendale per il lavoro domenicale: i buoni carburante e i buoni spesa multiuso attribuiti ai dipendenti secondo il piano descritto, se erogati nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e senza natura retributiva o premiale, rientrano tra i *fringe benefit* dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR e non concorrono al reddito entro la soglia applicabile nel periodo d'imposta**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 189 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – *WELFARE* AZIENDALE – Buoni carburante e buoni spesa multiuso riconosciuti ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale – Qualificazione come *fringe benefit* e non concorrenza al reddito entro i limiti vigenti – Articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

I buoni carburante e i buoni spesa multiuso attribuiti ai lavoratori che svolgono ordinariamente servizio domenicale rientrano tra i *fringe benefit* dell'articolo 51, commi 3 e 3-*bis*, del TUIR quando, come rappresentato dal contribuente istante, sono erogati secondo la disciplina vigente e **non costituiscono corrispettivo della prestazione, premio di produttività o incentivo alla *performance*. Entro il limite complessivo vigente nel periodo d'imposta, non concorrono al reddito ai fini fiscali e contributivi**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9 e 51, commi 1, 2, 3 e 3-*bis*.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 390.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 marzo 2016, articolo 6.
- **Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008**.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 gennaio 2025.

Risposta n. 190 del 23/10/2026

Incentivi per il rientro dei ricercatori: l'estensione del periodo agevolabile collegata alla proprietà di un immobile residenziale richiede l'acquisto a titolo oneroso; l'unità immobiliare ricevuta in donazione dopo il trasferimento della residenza in Italia non integra il requisito dell'articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78/2010

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 190 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – DOCENTI E RICERCATORI – Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero – Estensione del periodo agevolabile per acquisto di immobile residenziale – Immobile ricevuto in donazione – Requisito non integrato – Articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. 31/05/2010, n. 78

L’estensione temporale degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori collegata alla proprietà di un immobile residenziale richiede un acquisto a titolo oneroso. L’immobile ricevuto in donazione dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia non integra quindi il requisito previsto dall’articolo 44, comma 3-*ter*, del D.L. n. 78/2010.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, articolo 44, commi 1, 3 e 3-*ter*, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, articolo 5, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, articolo 16, comma 3-*bis*.
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, articolo 5.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.

Risposta n. 191 del 23/10/2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente e partecipa a un’associazione professionale può accedere al CPB anche se l’associazione non aderisce, quando le attività esercitate dal professionista e dall’associazione sono

riconducibili a ISA differenti; in tale caso non opera la causa di esclusione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies)*, del D.Lgs. n. 13/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 191 del 23 ottobre 2026 – Oggetto: ACCERTAMENTO – Concordato preventivo biennale (CPB) – Cause di esclusione – Esercizio individuale di attività professionale e contemporanea partecipazione ad associazione tra professionisti – Attività economiche riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) differenti – Inapplicabilità della causa di esclusione e possibilità di adesione individuale al CPB 2026-2027 anche in assenza di adesione dell'associazione – Attività notarile (ISA DK01U) e gestione di esecuzioni immobiliari (ISA DK30U) – Articolo 11, comma 1, lettere b-*quinquies*) e b-*sexies*), D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera *b*), **D.Lgs. 07/08/2026, n. 148**

Per il biennio 2026-2027, il professionista che esercita individualmente e partecipa a un'associazione professionale può accedere al CPB anche se l'associazione non aderisce, **purché le rispettive attività economiche siano riconducibili a ISA differenti.** In tale ipotesi non opera la causa di esclusione dell'articolo 11, comma 1, lettera *b-quinquies)*, del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. n. 148/2026.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, articolo 11, comma 1, lettere *b-quinquies)* e *b-sexies)*.
- **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, articolo 9, comma 1, lettera *a)*.**
- **D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, articolo 28, comma 1,**

lettera *b)*, e comma 3.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, comma 3, lettera *c)*, e 54, comma 1.
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 10; legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 4-*bis*.

Risposta n. 192 del 27/10/2026

SICAF immobiliare e rimborso IVA: l'IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione e bonifica eseguite sulle aree proprie dei comparti, se propedeutiche e funzionali allo sviluppo immobiliare, può essere chiesta a rimborso come relativa a beni ammortizzabili e con l'esonero dalle garanzie previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 351/2001; non è invece rimborsabile l'IVA sulle opere realizzate su aree di terzi o del Comune che non risultano strumentali all'attività della SICAF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 192 del 27 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – SICAF IMMOBILIARE – Rimborso del credito IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione, bonifica e urbanizzazione – Spese su aree proprie funzionali allo sviluppo immobiliare rimborsabili come beni ammortizzabili – Esclusione per opere su aree di terzi prive di strumentalità – Articoli 30, secondo comma, lettera *c)*, e 38-*bis* del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e articolo 8 del D.L. 25/09/2001, n. 351

Per una SICAF immobiliare, l'IVA sui costi riaddebitati per opere di demolizione e bonifica eseguite sulle aree proprie dei comparti **può essere chiesta a rimborso quando tali spese sono propedeutiche e funzionali allo sviluppo immobiliare, con applicazione della disciplina speciale dell'articolo 8 del D.L. n. 351/2001 e dell'esonero dalle garanzie**. Non è invece rimborsabile l'IVA sulle opere eseguite su aree del

Comune o di altri terzi quando i beni non risultano strumentali, in concreto, all'attività della SICAF.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 3, 30, secondo comma, lettera *c)*, 36 e 38-*bis*.
- D.L. 25 settembre 2001, n. 351, articolo 8.
- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, articolo 9, comma 1.
- Codice civile, articolo 1705; legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-*bis*.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 74/E del 24 febbraio 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 26 marzo 2025.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 maggio 2024, n. 13162.
- Corte di Cassazione, sentenza 16 aprile 2025, n. 10064; sentenza 22 settembre 2022, n. 27813; ordinanza 11 gennaio 2021, n. 215.

Risposta n. 193 del 28/10/2026

Conferimento di *holding* dinamica: il compendio costituito da partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie, beni materiali e immateriali e dagli altri rapporti funzionalmente coordinati, destinato a proseguire senza interruzione l'attività di direzione, coordinamento e servizi infragruppo, è qualificabile come azienda e il conferimento può beneficiare del regime di neutralità dell'articolo 176 del TUIR, alle condizioni previste dalla norma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 193 del 28 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI

STRAORDINARIE – Conferimento di *holding* dinamica – Compendio organizzato con partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie e beni materiali e immateriali – Qualificazione come azienda – Regime di neutralità fiscale – Articolo 176, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il compendio di una *holding* dinamica, costituito da partecipazioni, personale, contratti, attività finanziarie, beni materiali e immateriali e dagli altri rapporti funzionalmente coordinati per la prosecuzione dell'attività di direzione, coordinamento e servizi infragruppo, è qualificabile come azienda. Il relativo conferimento può quindi beneficiare, alle condizioni previste, del regime di neutralità fiscale dell'articolo 176 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 87 e 176.
- Codice civile, articoli 2555, 2409, 2484 e 2465; legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-*bis*.
- Circolare Ministero delle Finanze n. 320 del 19 dicembre 1997.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 399 del 27 luglio 2023.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 195 del 9 ottobre 2024.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 15 dell'11 gennaio 2022.
- Risposta Agenzia delle Entrate n. 46 del 21 gennaio 2022.
- Corte di Giustizia UE, sentenze 27 novembre 2003, C-497/01, e 10 novembre 2011, C-444/10.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 5 marzo

2014, n. 5087; sentenze 11 maggio 2016, n. 9575, e 5 aprile 2017, n. 8793.

Risposta n. 194 del 28/10/2026

Azionariato diffuso ai dipendenti: il requisito della generalità o della categoria di dipendenti può ritenersi rispettato anche in presenza di un'anzianità minima di servizio di tre anni e dell'esclusione dei massimi livelli apicali già destinatari di differenti piani incentivanti, quando l'assegnazione è uniforme e non collegata a ruoli, mansioni o performance individuali; resta necessario il rispetto degli ulteriori requisiti dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 194 del 28 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – AZIONARIATO DIFFUSO – Assegnazione gratuita di azioni – Anzianità minima di servizio di tre anni ed esclusione dei massimi livelli apicali già destinatari di altri piani – Requisito della generalità o categoria di dipendenti rispettato – Non imponibilità entro la misura massima pari a 2.065,83 euro – Articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il piano di assegnazione gratuita di azioni può essere considerato **rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti** anche se richiede almeno tre anni di anzianità e ne esclude i massimi livelli apicali già destinatari di altri piani incentivanti, quando l'assegnazione è uniforme e non dipende da ruolo, mansione o performance individuale. Resta necessario il rispetto degli ulteriori requisiti dell'articolo 51, comma 2, lettera *g)*, del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 51, commi 2, lettera *g)*, e 2-*bis*.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articolo 53, commi 2, lettera *l)*, e 3, applicabile dal 1° gennaio 2027.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 129/E del 12 ottobre 2004.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 147 del 4 giugno 2025.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.
- Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 188 del 16 luglio 1998.
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018.

Risposta n. 195 del 30/10/2026

Fondo immobiliare in liquidazione: l'assegnazione dei fabbricati strumentali all'unico quotista, ente pubblico territoriale, è assimilata a un trasferimento a titolo oneroso; si applicano l'imposta catastale ridotta allo 0,5 per cento ai sensi dell'articolo 35, comma 10-*ter*, del D.L. n. 223/2006 e l'imposta ipotecaria fissa di 200 euro ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 195 del 30 ottobre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – Fondo immobiliare in liquidazione – Assegnazione di fabbricati strumentali all'unico quotista, ente pubblico territoriale – Equiparazione a trasferimento a titolo oneroso – Imposta catastale allo 0,5 per cento e imposta ipotecaria fissa di 200 euro – Articolo 35, comma 10-ter, del D.L. 04/07/2006, n. 223 e articolo 2 della

Tariffa allegata al D.Lgs. 31/10/1990, n. 347

L’assegnazione di fabbricati strumentali da un fondo immobiliare in liquidazione al suo unico quotista, una Provincia, è considerata un trasferimento a titolo oneroso. Alla formalità si applicano l’imposta catastale ridotta allo 0,5 per cento prevista per le operazioni con fondi immobiliari e l’imposta ipotecaria in misura fissa di 200 euro prevista per i trasferimenti onerosi a favore di regioni, province e comuni.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, secondo comma, n. 6), e 10, primo comma, n. 8-*ter*).
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 40.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, articolo 35, comma 10-*ter*.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC), Tariffa, articolo 2.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 febbraio 2012.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 47/E dell’8 agosto 2003.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 614 del 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 293 del 27 aprile 2021.
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 46-2023/T, richiamato nell’istanza.

Risposta n. 196 del 30/10/2026

Biometano e *reverse charge*: il soggetto che acquista dal produttore il biometano e lo rivende integralmente a un altro operatore, senza consumo personale del prodotto oggetto del singolo approvvigionamento, assume per tale acquisto la qualifica di soggetto passivo rivenditore anche se svolge ordinariamente un'attività diversa; le fatture del produttore devono quindi essere assoggettate a inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, del D.P.R. n. 633/1972

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 196 del 30 ottobre 2026 – Oggetto: IVA – BIOMETANO – Acquisto dal produttore e successiva rivendita integrale al fornitore nell'ambito di uno schema di autoconsumo – Qualifica di soggetto passivo rivenditore riferita al singolo approvvigionamento – Applicazione del *reverse charge* – Articoli 7-*bis*, comma 3, lettera *a)*, e 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Il soggetto che acquista biometano dal produttore e lo rivende integralmente a un altro operatore, senza consumare personalmente il prodotto oggetto di quel singolo approvvigionamento, assume per tale acquisto la qualifica di soggetto passivo rivenditore. Le fatture del produttore devono quindi essere emesse senza addebito dell'IVA e l'imposta è assolta dal cessionario mediante *reverse charge*, anche se l'acquirente svolge ordinariamente un'attività diversa dalla commercializzazione di gas.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 7-*bis*, comma 3, lettera *a)*, 8, primo comma, lettera *c)*, 17, sesto comma, lettera *d-quater)*, e comma 8.
- Direttiva 2006/112/CE, articoli 38 e 39.

- D.L. 30 aprile 2024, n. 63, articolo 5-*bis*, comma 2, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 15 settembre 2022, n. 340.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2004.
- Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 2 del 12 agosto 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 59 del 31 ottobre 2018.
- Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022; D.L. 21 giugno 2022, n. 73, articolo 22, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Settembre 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 166-178/2026

Con la **risposta ad interpello n. 166 dell'1° settembre 2026,** l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il **trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici** svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un'aula immersiva inserita

in un percorso museale. Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l'accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all'accesso a un luogo culturale mediante biglietto d'ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all'imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all'aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte **n. 167** e **168** del 2026. Con la prima, l'Agenzia ha esaminato il **trasferimento di risorse da un Comune a un Consorzio pubblico** nell'ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l'accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. La **risposta n. 168** interviene, invece, sulla **disciplina agevolativa dei masi chiusi**, riconoscendo che la permuta di terreni di eguale estensione, autorizzata dalla competente Commissione locale e realizzata mediante il contestuale distacco e l'incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fruite in sede di donazione,

ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina.
A queste si è aggiunta la **risposta n. 169 del 3 settembre 2026,** dedicata al **credito d'imposta ZES Unica** e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli **investimenti effettuati mediante *leasing***: l'Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per «*avvio*» deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Nel caso esaminato, pertanto, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d'imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l'entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
Con le successive **risposte nn. 170–173** l'Agenzia ha ampliato ulteriormente il quadro dei temi affrontati nel mese: dalla **fiscalità degli strumenti finanziari** emessi e circolanti in forma digitale alla **fusione per incorporazione di una società semplice in una fondazione iscritta al RUNTS**; dalla disapplicazione, nell'ambito di una fusione inversa, dei limiti al **riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE**, fino all'**imposta sostitutiva del 15 per cento prevista per il 2026 sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni**.
Il nuovo aggiornamento prende avvio con la **risposta n. 174 del 16 settembre 2026**, dedicata al **Documento unico di regolarità fiscale (DURF)** e, in particolare, alla verifica del requisito secondo cui, nel triennio di riferimento, devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. L'Agenzia amplia il perimetro delle

somme rilevanti: nel calcolo possono essere comprese anche le **ritenute d'acconto applicate sugli interessi attivi** relativi a disponibilità bancarie e depositi e versate all'Erario dal sostituto d'imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile al contribuente.
Il chiarimento assume rilievo anche con riferimento alle **imposte pagate all'estero**. Pur non risultando materialmente registrate nel conto fiscale italiano, **l'Agenzia ritiene che possano concorrere al raggiungimento della soglia del 10 per cento fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR**. La valorizzazione di tali imposte è giustificata dalla loro capacità di esprimere, al pari degli altri versamenti considerati dalla disciplina, un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente.
La **risposta n. 175 del 17 settembre 2026** affronta invece il trattamento IVA dei **servizi di *colocation*** resi mediante la messa a disposizione esclusiva di una ***private cage* all'interno di un *data center* situato in Italia.** Secondo l'Agenzia, quando la porzione immobiliare è specificamente individuata e concessa in uso esclusivo al cliente, essa costituisce un elemento essenziale della prestazione: **il servizio deve quindi essere qualificato, ai fini territoriali, come servizio relativo a un bene immobile ai sensi dell'articolo 7-*quater* del D.P.R. n. 633 del 1972**. La prestazione, tuttavia, non si esaurisce nella mera disponibilità passiva dello spazio, ma comprende servizi tecnici e operativi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – necessari al funzionamento dei *server*. Per questa ragione non trova applicazione l'esenzione prevista per le locazioni immobiliari e il servizio deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.
Con la **risposta n. 176 del 21 settembre 2026**, l'Agenzia interviene nuovamente sul **regime del cosiddetto realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR**. Il

caso riguarda il **conferimento delle partecipazioni totalitarie in una *holding* a favore di una società semplice di nuova costituzione**. Pur rilevando che la nuova formulazione della norma non individua espressamente la natura giuridica che deve assumere la società conferitaria, l'Agenzia esclude l'applicazione del regime quando quest'ultima è una società semplice. La ragione risiede nell'assenza, per tale tipo societario, di un sistema contabile tipizzato che consenta di individuare in maniera oggettiva e documentata l'incremento di patrimonio netto generato dal conferimento, parametro sul quale continua a fondarsi la determinazione del valore di realizzo. All'operazione deve quindi applicarsi il criterio del valore normale previsto dall'articolo 9 del TUIR.

La **risposta n. 177 del 23 settembre 2026** torna sulla fiscalità internazionale e sul **trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche**. Il caso riguarda un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia ed è contemporaneamente cittadino italiano e svizzero, titolare di una **pensione corrisposta dalla Cassa pensioni federale PUBLICA** per la precedente attività prestata presso l'amministrazione federale svizzera. L'Agenzia chiarisce che **la doppia cittadinanza non impedisce l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera**: ai fini del regime di tassazione esclusiva nello Stato da cui proviene la pensione pubblica è sufficiente che il beneficiario possieda anche la nazionalità di tale Stato. Gli emolumenti corrisposti da Cassa PUBLICA sono pertanto qualificabili come pensione pubblica e risultano imponibili esclusivamente in Svizzera.

La raccolta di settembre si completa con la **risposta n. 178 del 30 settembre 2026**, relativa agli obblighi di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale di categoria ai propri iscritti. L'Agenzia valorizza, nel caso concreto, il trattamento fiscale dei contributi che finanziano le prestazioni: la quota versata dal datore di lavoro concorre alla formazione del reddito

fiscalmente imponibile del lavoratore, mentre quella versata dal lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF. Non essendovi quindi alcun beneficio fiscale collegato ai contributi, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque «rimaste a carico» del lavoratore. Ne consegue che l'ente bilaterale, nella fattispecie esaminata, non è tenuto alla comunicazione dei rimborsi prevista dall'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991. La raccolta di settembre 2026, con le risposte nn. **166**–**178,** offre così un quadro particolarmente vario di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dall'IVA applicabile alle attività culturali, alla cooperazione tra pubbliche amministrazioni e ai servizi di *colocation* nei *data center*; dalle agevolazioni per i masi chiusi e per gli investimenti nella ZES Unica alle regole del DURF; dalla fiscalità degli strumenti finanziari digitali e delle operazioni straordinarie al conferimento di partecipazioni in società semplici; fino alla fiscalità internazionale delle pensioni pubbliche e agli obblighi connessi ai rimborsi delle spese sanitarie.

Scegli Finanza & Fisco
come fonte preferita su Google

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il *link* al testo integrale.

Risposta n. 166 dell'01/09/2026

Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell'ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell'esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l'utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all'IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all'aula immersiva inserita nell'ambito del percorso museale.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-*quater.*
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera *n*).

Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.

Risposta n. 167 dell'01/09/2026

Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l'accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo – Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA quando l'accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione – Italia) – San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate
(Causa C-94/19)
(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)
(2020/C 215/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.

Risposta n. 168 dell'01/09/2026

Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell'1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e

l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.

Riferimenti normativi e documentali

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-*bis*, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-*bis*, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.

Risposta n. 169 del 03/09/2026

ZES Unica 2026: *leasing* agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante *leasing* – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162

Ai fini del credito d'imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l'investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante *leasing*, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l'entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, "per 'avvio' dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (*cfr.* articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)". (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell'invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026**).

Riferimenti normativi e documentali

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, e 108.
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Risposta n. 170 del 10/09/2026

Obbligazioni *tokenizzate* e imposta sostitutiva: il responsabile del registro DLT non è banca di primo livello senza una previsione normativa espressa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 170 del 10 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI CAPITALE – Strumenti finanziari digitali e obbligazioni *tokenizzate* – Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi – Responsabile del registro DLT non equiparabile alla banca di primo livello – Articoli 2, 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 01/04/1996, n. 239.

Il regime del D.Lgs. n. 239/1996 non consente, allo stato, di equiparare il responsabile del registro DLT alla banca di primo livello: per gli strumenti finanziari digitali l'imposta sostitutiva segue le regole dell'articolo 5,

Riferimenti normativi e documentali:

– D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 11, comma 4.
– D.L. 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, articolo 19.
– Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 maggio 2022.
– Regolamenti (UE) n. 600/2014 e n. 909/2014; direttiva 2014/65/UE.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 44, 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), e 168-*bis*.
– D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100.
– D.M. 12 dicembre 2001, schema di autocertificazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996.
– **D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.**
– D.M. 11 dicembre 1996, modelli 116/IMP, 117/IMP e 118/IMP.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, paragrafo 1.3.
– Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04222 – Centemero: Iniziative per differenziare il regime fiscale applicabile agli strumenti finanziari emessi in forma digitale – ALLEGATO 3 (Testo della risposta).

Risposta n. 171 del 11/09/2026

Fusione di società semplice in fondazione ETS: fuori campo IVA e imposte fisse se l'ente resta iscritto al RUNTS, senza realizzo sui beni agricoli che mantengono la loro destinazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 171 del 11 settembre 2026 – Oggetto: ENTI DEL TERZO SETTORE – Fusione per incorporazione di società semplice in fondazione ETS – Profili IRES, IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale – Articolo 67 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

La fusione della società semplice nella fondazione ETS non genera rilievo reddituale per i beni agricoli che conservano la destinazione, resta fuori campo IVA per difetto del presupposto soggettivo e beneficia delle imposte fisse previste per gli ETS.

Riferimenti normativi e documentali:

– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, 67, 68, 171, comma 2, 172, 173 e 174.
– D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*), articoli 79, commi 5 e 5-bis, e 82, commi 1 e 3.
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 2, terzo comma, lettera *f)*, e 4, secondo comma, n. 2).
– D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 40, e Tariffa, Parte Prima, articolo 4.
– Codice civile, articolo 2249.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 aprile 2008**.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 555 dell'8 novembre 2022.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026**.
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1° giugno 2016.
– **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 340/E del 23 novembre 2007**.
– **Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2014**.

Risposta n. 172 del 15/09/2026

Fusione inversa del veicolo nella *target* finanziata con *equity*: riporto integrale di perdite, interessi e ACE se manca il rischio di bara fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 172 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione finanziata con *equity* – Disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE – Articolo 172, commi da 7 a 7-*ter*, del D.P.R.

22/12/1986, n. 917 (TUIR).

I limiti antielusivi al riporto delle posizioni fiscali non operano se, nel concreto, *target* e veicolo non sono bare fiscali e le perdite, gli interessi passivi e l'ACE derivano dall'operatività o dalla struttura fisiologica dell'investimento.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11, comma 1, lettera *d)*, e articolo 10-*bis*.
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 84, comma 3, 89, comma 1, 96, comma 5, 172, commi 7, 7-*bis,* 7-*ter* e 9, 173, comma 10, e 177-*ter*.
– D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 15, comma 1, lettere b) e d), e comma 2.
– Legge 9 agosto 2023, n. 111, articolo 6.
– Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
– D.M. 27 giugno 2025, articolo 3, comma 1, lettera *a)*.
– D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 5.
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
– Codice civile, articoli 2409-*bis*, 2425, 2501-*ter*, 2501-*septies*, 2504, 2504-*bis* e 2505.
– Codice di procedura civile, articolo 64.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 234 del 28 aprile 2022.
– Risposta Agenzia delle Entrate n. 465 del 13 ottobre 2020.

Risposta n. 173 del 15/09/2026

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: imposta sostitutiva del 15 per cento su 800 euro annui e soglia di

reddito verificata nel 2026

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 173 del 15 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – LAVORO DIPENDENTE – Imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni – Limite di 800 euro e soglia reddituale di 50.000 euro riferiti al 2026 – Articolo 1, comma 237, della L. 30/12/2025, n. 199

Per il 2026 l'imposta sostitutiva del 15 per cento si applica al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti entro 800 euro annui e solo se il reddito di lavoro dipendente dello stesso 2026 non supera 50.000 euro.

Riferimenti normativi e documentali:

– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, comma 237.
– D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.
– D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, articolo 45, comma 2.
– D.L. 7 giugno 2024, n. 73, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.
– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 354.

Risposta n. 174 del 16/09/2026

DURF: ai fini della soglia del 10 per cento concorrono anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d'imposta e le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 174 del 16 settembre 2026 – Oggetto: RISCOSSIONE – APPALTI –

Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – Calcolo della soglia del 10 per cento – Requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10 per cento dei ricavi o compensi – Computabilità delle le ritenute d'acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi versate dal sostituto d'imposta e delle imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto – Articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

Ai fini della verifica del requisito del 10 per cento necessario per il DURF, nel calcolo dei versamenti rilevano anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate dal sostituto d'imposta, nonché le imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17-*bis*, comma 5, lettera *a)*.
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 165.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articoli 26, comma 5, e 36-*bis*.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-*bis*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020, paragrafo 3.1**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2020**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 63 del 2026**.

- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.

Risposta n. 175 del 17/09/2026

***Colocation* in *data center*: quando il cliente dispone in via esclusiva di una *private cage* specifica e identificabile, l'immobile è elemento essenziale della prestazione e il servizio è territorialmente rilevante in Italia; non trattandosi di mera locazione passiva, si applica l'IVA con aliquota ordinaria.**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 175 del 17 settembre 2026 – Oggetto: IVA – TERRITORIALITÀ – Servizi di *colocation* con *private cage* in *data center* sito in Italia – Utilizzo esclusivo di una porzione specifica e identificabile dell'immobile – Servizi relativi a beni immobili – Territorialità in Italia – Esclusione dell'esenzione IVA prevista per le locazioni immobiliari – Applicazione dell'aliquota ordinaria – Conseguenze – Diritto alla detrazione e ricorrendone i presupposti al rimborso del credito IVA maturato – Articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

La *private cage*, essendo una porzione specifica del *data center* attribuita in uso esclusivo al cliente, costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione: il servizio di *colocation* **è quindi un servizio relativo a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia**. La presenza delle ulteriori prestazioni tecniche esclude però la qualificazione come mera locazione immobiliare: il servizio è assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate "i servizi di *colocation* sono qualificabili **come servizi relativi a beni immobili,** ai sensi dell'articolo 7-*quater*,

comma 1, lettera *a)*, del decreto IVA, con la conseguenza che la prestazione degli stessi **è territorialmente rilevante in Italia**". Per quanto riguarda il regime IVA dei servizi, sebbene la messa a disposizione della *private cage* costituisca l'elemento principale della prestazione ai fini della qualificazione territoriale ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto IVA, il servizio non si esaurendosi in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della *private cage* per l'alloggiamento e il funzionamento dei *server,* non può essere ricondotto nell'ambito applicativo del regime di esenzione previsto, al ricorrere di determinate condizioni, per i fabbricati o porzioni di fabbricati dall'articolo 10, comma 1, n. 8), del decreto IVA e **deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria**.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 7, 7-*ter*, 7-*quater*, comma 1, lettera *a)*, 10, primo comma, n. 8), e 12.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 47.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, articolo 31-*bis*.
- Regolamento (UE) n. 1042/2013 e relative Note esplicative della Commissione europea, paragrafo 1.8.
- **Corte di giustizia UE, sentenza 2 luglio 2020, causa C-215/19, A Oy.**
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 77/E del 22 novembre 2018**.

Risposta n. 176 del 21/09/2026

Conferimento di partecipazioni in una società semplice: il realizzo controllato dell'articolo 177, comma 2, del TUIR non è applicabile, poiché la società semplice non dispone di un patrimonio netto contabile determinato secondo criteri legali; il valore di realizzo va quindi determinato secondo il valore normale dell'articolo 9 del TUIR.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 176 del 21 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Conferimento di partecipazioni – Società semplice conferitaria – Inapplicabilità del regime del realizzo controllato – Applicazione del criterio del valore normale – Articoli 9, commi 2 e 5, e 177, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

Il regime del realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2, del TUIR non può essere applicato quando la conferitaria è una società semplice. Il criterio speciale resta ancorato al patrimonio netto contabile della conferitaria, mentre la società semplice non è soggetta a un apparato contabile e a criteri legali di formazione del patrimonio netto analoghi a quelli previsti per le società commerciali. Pertanto, al conferimento in esame deve essere applicato il criterio del "*valore normale*" ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 9 del TUIR.

Riferimenti normativi e documentali:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 9, commi 2 e 5, 73, comma 1, lettere *a)* e *d)*, e 177, comma 2.
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 17.

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-*bis* e 11.
- Codice civile, articoli 2214, 2249, 2251 e seguenti, 2261, comma 2, 2359, primo comma, n. 1), e 2423 e seguenti.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E del 17 giugno 2010**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 43/E del 4 aprile 2017**.

Risposta n. 177 del 23/09/2026

Pensione pubblica svizzera: la doppia cittadinanza italiana e svizzera non esclude l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione; se la prestazione deriva da servizi resi all'amministrazione federale ed è corrisposta da Cassa pubblica, la tassazione spetta esclusivamente alla Svizzera.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 177 del 23 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Convenzione Italia-Svizzera – Pensione pubblica percepita da soggetto residente in Italia con doppia nazionalità italiana e svizzera – Irrilevanza della doppia cittadinanza – Tassazione esclusiva nello Stato erogatore – Articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera – La Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (‘”Legge su PUBLICA”),

La pensione corrisposta da Cassa pubblica in relazione alla precedente attività prestata presso il Dipartimento federale svizzero della difesa è qualificabile come pensione pubblica. La doppia cittadinanza italiana e svizzera non impedisce l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione: gli emolumenti sono pertanto soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera. Ciò in quanto **la formulazione del citato articolo 19 non attribuisce rilievo alla circostanza che il**

contribuente possieda anche la nazionalità dell'altro Stato contraente, né prevede deroghe in caso di doppia nazionalità.

Riferimenti normativi e documentali:

- **Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni,** firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, articoli 3, 18 e 19.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 3, comma 1, 10, 49, comma 2, lettera *a)*, e 169.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 75.
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 172 del 27 gennaio 2023**.
- Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, Commentario all'articolo 3, paragrafo 8.
- **Legge federale svizzera sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006, articoli 2, 3 e 4.**

Risposta n. 178 del 30/09/2026

Rimborsi sanitari dell'ente bilaterale: se i contributi del datore di lavoro concorrono al reddito del lavoratore e la quota a carico del lavoratore non è deducibile, le spese rimborsate restano fiscalmente a suo carico; nel caso esaminato l'ente non deve comunicare i rimborsi ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis*, della legge n. 413 del 1991.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 178 del 30 settembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – SPESE

SANITARIE – Ente bilaterale di categoria – Rimborso delle spese sanitarie agli iscritti – Contributi del datore di lavoro imponibili e quota del lavoratore non deducibile – Spese rimaste a carico – Insussistenza dell'obbligo di comunicazione – Articolo 78, comma 25-*bis*, della L. 30/12/1991, n. 413

Quando i contributi versati all'ente bilaterale non producono alcun beneficio fiscale per il lavoratore, le spese sanitarie successivamente rimborsate devono considerarsi comunque rimaste a suo carico. Nel caso esaminato, pertanto, non sussiste l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie rimborsate. Resta distinta la qualificazione dell'ente come soggetto avente esclusivamente fine assistenziale, rimessa alla competenza del Ministero della Salute.

Più nel dettaglio, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore a fronte del versamento del contributo da parte del datore di lavoro e non essendo deducibile fiscalmente ai fini dell'IRPEF la quota contributiva versata dal lavoratore, **deve concludersi che le spese sanitarie rimborsate dall'Ente bilaterale debbano considerarsi 'rimaste a carico' dei lavoratori**. Conseguentemente, si ritiene che non sussista in capo all'Ente istante alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate ai sensi dell'articolo 78, comma 25-*bis,* della L. n. 413 del 1991″

Riferimenti normativi e documentali:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78, comma 25-*bis*.
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, lettera

h).
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9, comma 9.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 10, 15 e 51, comma 2, lettera *a)*.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023**.
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 54/E del 19 giugno 2002**.
- **Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 24 del 4 ottobre 2018**.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E del 25 settembre 2020**.

Trust estero trasparente: il reddito del beneficiario residente si determina secondo le regole fiscali dello Stato in cui esso è residente

Con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di un trust estero trasparente con beneficiario individuato fiscalmente residente in Italia, il reddito imputabile al beneficiario deve essere determinato applicando le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato nel quale il trust è residente o stabilito. Il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al

beneficiario residente assume rilevanza in Italia indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’articolo 23 del TUIR.

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte nn. 154-165/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell’articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell’articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L’Agenzia esclude tuttavia l’applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca

quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all'attività svolta da remoto dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si aggiunge ora un nuovo blocco di documenti, con le risposte ad interpello n. 155-163/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto, alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA, fino alle operazioni straordinarie di MLBO, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta di agosto 2026 si presenta quindi, già nei primi aggiornamenti, come un quadro articolato di prassi su fiscalità d'impresa, redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale, plusvalenze immobiliari, operazioni straordinarie e fiscalità internazionale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all’IVA edilizia, nuovi chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e l’8 luglio 2026, affrontano questioni in materia lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative e concordato preventivo biennale. Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello

dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata all’ 8 luglio 2026.

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall’esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell’abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all’IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la

funzione dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell’operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l’attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l'Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del **Gruppo IVA**, dell'acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest'ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell'incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l'Agenzia affronta l'ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che **una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d'impresa ed è soggetta a IRES**.

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l'agevolazione per il compendio unico agricolo. L'Agenzia **esclude l'applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli,** mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell'agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l'Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione in presenza di un **acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente**. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell'operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell'importo dell'operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l’Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall’Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l’Agenzia affronta il tema dell’emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l’esonero dall’emissione della CU previsto per i forfetari.

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: *Superbonus*, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei *trust*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l'Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto e l'applicazione dell'esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l'attenzione si sposta sulla fiscalità dei *trust* residenti, con particolare riguardo alla verifica dell'effettiva autonomia del *trust*, alla possibile interposizione fiscale, all'imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell'IVAFE.

Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e *NewCo* familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell'imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l'integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell'esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di *NewCo* – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del medesimo testo unico – Articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell'imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la **circolare 17 giugno 2010, n. 33/E**, è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, **ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente** (c.d.

“*regime a realizzo controllato*”). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ”valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. ”neutralità indotta”). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l’operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l’utilizzo del regime del realizzo di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall’articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni ”viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite […] ai fini dell’applicazione del regime di neutralità *ex* art. 177, comma 2, T.U.I.R.”.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-*ter,* del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1,

lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 – **Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42**

Risposta n. 116 del 04/06/2026

Società di persone e patto di famiglia: esclusa l'esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell'esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa familiare – Articolo 3, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l'allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l'applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell'impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella **risposta n. 116 del 2026**, l'Ufficio "ritiene che l'esenzione dall'imposta di donazione, prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter,* del citato TUSD, **non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di**

una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al *dante causa*, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all'esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un'effettiva e piena partecipazione nell'impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l'imposta di donazione in misura ordinaria".

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell'abitazione fusa; credito d'imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell'immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d'imposta limitato all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di un'abitazione nello stesso

Comune dell'immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l'unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che "a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di '*prima casa*' con l'introduzione del comma 4*bis* nella Nota II-*bis* citata, il credito d'imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto, con l'agevolazione in esame, della nuova abitazione, **ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta** (*cfr.* **circolare dell'8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1**; risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con **circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E**, il credito d'imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione '*prima casa*' (*cfr*. anche **circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E**). In sostanza, costituisce presupposto per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l'avvenuta fruizione dell'aliquota agevolata, a seguito dell'applicazione dell'agevolazione '*prima casa*', in relazione all'acquisto precedentemente effettuato". (*Vedi anche:* "**Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali", ottobre 2025)**.

Risposta n. 118 del 08/06/2026

Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l'abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell'agevolazione – Articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l'opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell'auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l'abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; **Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023**; **Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016**.

Risposta n. 119 del 08/06/2026

***Bonus* recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119

dell’8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d’autorità del militare e successiva locazione dell’immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l’aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all’inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l’immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d’autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; **Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025**; **Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023.**

Risposta n. 120 del 08/06/2026

Analisi di potabilità dell’acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell’impianto idrico né manutenzione

ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell'aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l'efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell'acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell'impianto idrico; pertanto, resta applicabile l'aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; **Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998**; **Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000**; **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013**; Risposte a consulenza giuridica **n. 18 del 2019** e **n. 11 del 2020**.

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato

se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all'estero; l'esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Requisito della stabile residenza all'estero – Ricercatore *extra*-UE presso l'organizzazione internazionale *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l'applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all'estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l'EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall'organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall'ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; **Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017**; **Circolare Agenzia delle**

Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; **Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.**

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Deducibilità IRES dei componenti negativi da *fair value* su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell'articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all'attività d'impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all'attività ordinaria dell'impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l'operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell'elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (*principio di derivazione rafforzata*); Articolo 2426, comma 1, n. 11-*bis*), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall'articolo 112, comma 3-*bis*, del TUIR

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d'acquisto di quote di partecipazione in un'associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un'associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell'associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere *c*) e c-*bis*), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-*ter*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera *f)*, n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

Risposta n. 124 del 18/06/2026

***Superbonus* e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all'usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l'immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio**

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati *Superbonus* – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-*bis*), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all'usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già

*presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l'eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l'immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "nel caso di specie, **in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario**, la rinuncia dell'usufrutto quale atto unilaterale dell'usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la **risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008.***
*Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell'immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, **giorno in cui l'Istante ha acquistato la piena proprietà dell'immobile mediante compravendita**. La rinuncia a titolo gratuito all'usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell'Istante.*

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009.**

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – MONITORAGGIO FISCALE – *Trust* residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-*sexies*), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l'assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell'articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell'IVAFE in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che "in base alle circostante evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell'impianto contrattuale del medesimo e

delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l'autonomia decisionale e gestoria dell'Istante/Trustee, ***essendo il fondo in Trust a disposizione "illimitata"*** *delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (…) in linea con quanto chiarito nelle circolari* ***n. 61/E del 2010*** *e* ***n. 34/E del 2022****, il reddito di cui "appare titolare" il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per "imputazione", pro quota direttamente in capo all'interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall'articolo 6 del TUIR. (…) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell'articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l'obbligo di dichiarazione e versamento dell'IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust".*

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-*sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022; **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010**; **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007**; **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.**

28/E del 2 luglio 2012.

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall'area di frontiera non impedisce il regime dell'Accordo se l'attività è svolta integralmente nell'area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.

La risposta chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L'articolo 2, lettera b), dell'Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell'altro Stato contraente. Pertanto, se l'attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell'Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che "l'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente nell'«*area di frontiera*» dell'altro Stato

contraente”

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «*residente* (…) *di detto altro Stato*».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«*area di frontiera*» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera *b)*, dell’Accordo, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

• Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
• Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo.
• Articoli 2, 3 e 8 dell’Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
• Scambio di lettere contestuale all’Accordo.
• **Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2**
• **Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.**

Risposta n. 127 del 22/06/2026

Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il

2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall'IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-*septies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l'esonero dalla Certificazione Unica previsto dall'articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall'Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

• Articolo 4, comma 6-*septies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
• Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
• Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
• Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
• Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10

maggio 2019.
• Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
• Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
• **Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell'11 aprile 2024.**
• **Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.**
• Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risposta n. 128 del 25/06/2026

Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l'ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell'incorporante

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell'articolo 70-*quater*, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l'incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell'incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell'incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell'incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell'incorporata, senza attendere

l'ordinario termine di ingresso di cui all'articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-*bis*, 70-*ter*, 70-*quater*, 70-*sexies* e 70-*duodecies* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-*bis* del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018**; **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018**; Risoluzioni **n. 78 E del 29 luglio 2011** e n. 570624 del 1989; **Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024**

Risposta n. 129 del 25/06/2026

Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell'articolo 26-*quater* D.P.R. n. 600/73

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell'esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell'allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d'impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025**

Risposta n. 130 del 25/06/2026

Compendio unico: l'agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l'esenzione prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l'agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l'impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-*bis* del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013**; **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025**; Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

Risposta n. 131 del 25/06/2026

Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell'operazione, non la successiva valuta sul conto corrente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell'attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell'attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L'acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell'attivo ereditario ai sensi dell'articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre

2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025;** Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

Vuoi capire subito l'impatto operativo delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate?

Per una sintesi rapida, oppure per approfondire davvero il contenuto di una risposta ad interpello, di una risoluzione, di una circolare o di un altro documento di prassi fiscale, puoi utilizzare:

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con **ai.finanzaefisco.com** hai a disposizione:

– normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
– risposte documentate e verificabili in pochi

secondi;
– archivio strutturato **Finanza & Fisco**;
– supporto operativo per l’analisi di interpelli, risoluzioni, circolari, provvedimenti e documenti fiscali;
– uno strumento pensato per commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, revisori e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura della prassi all’applicazione concreta, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l’ *Offerta Benvenuto* -30%:

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Maggio 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di maggio 2026 offre una lettura ragionata di chiarimenti che incidono su ambiti rilevanti della fiscalità d’impresa, della fiscalità patrimoniale, delle agevolazioni e della tassazione internazionale.

Le risposte raccolte affrontano, tra l’altro, il regime degli investimenti qualificati di Fondi pensione e Casse di previdenza, l’esenzione IVA all’importazione di beni personali in caso di trasferimento di residenza, la tassazione di pensioni e vitalizi percepiti da soggetti residenti all’estero o in Italia, le operazioni di riorganizzazione familiare, l’agevolazione prima casa per immobili collabenti, l’esenzione dall’imposta sulle successioni per trasferimenti di partecipazioni, l’utilizzo dei crediti Superbonus e la disciplina IVA delle operazioni a catena intra-UE.

Nel loro insieme, i documenti confermano l’importanza dell’interpello come strumento di presidio preventivo nelle fattispecie in cui la qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto incide su imponibilità, applicazione delle agevolazioni, obblighi del sostituto d’imposta, utilizzo dei crediti e corretta gestione degli adempimenti.

La raccolta consente così di seguire l’evoluzione degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni operative utili per professionisti, imprese e intermediari.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di maggio 2026.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026

Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: **tenuta dei regimi opzionali**, **limiti soggettivi**

nell’utilizzo di crediti ed eccedenze e **qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse**.

Nelle risposte si seguito illustrate, l’Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l’autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell’operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

- il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
- il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
- il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

- il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
- la preclusione discende dall’autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;

- l’eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

- la correzione dell’errore nel bilancio 2025 dell’incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l’errore è qualificato come rilevante ai sensi dell’OIC 29;
- resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta dell’incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
- viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

- la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
- la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
- la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell’attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

- i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il regime a realizzo controllato anche dopo l’intervento sui conferimenti minusvalenti;
- la neutralità fiscale “indotta” continua a essere perseguibile se l’incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
- la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l’intera

partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

- la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d’impresa;
- il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
- decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall’attività concretamente esercitata.

Di seguito la rassegna completa.

Risposta n. 87 del 30/03/2026

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB - Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per

cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato **nel medesimo periodo d'imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato**.

L'Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla **FAQ del 15 ottobre 2024**, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d'imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l'Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall'adesione al CPB come forfetario e, dall'altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

> *"Invece, **il superamento della soglia dei 150.000 euro** determinerà **non solo l'immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti**, come previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),*

del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

Risposta n. 88 del 30/03/2026

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-*bis*, costituito dagli articoli da 70-*bis* a 70-*duodecies* del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire

tale eccedenza nell'ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d'imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l'impostazione del Titolo V-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

> *"Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall'istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ''Rappresentante'', con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016"*

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto

le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: **il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione "esterna" con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale;** resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, **ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti**. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

Risposta n. 89 del 31/03/2026

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all'incorporata e "ritorno al passato" per gli errori "rilevanti"

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell'incorporante a procedere alla correzione dell'errore dell'incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell'esercizio 2024 emerso successivamente a un'operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell'ultimo bilancio di quest'ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del

D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell'incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell'incorporata, emerso soltanto dopo l'efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l'applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di **rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili**.

L'Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che **l'incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell'errore dell'incorporata,** in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, **poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili *non rilevanti*, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti**.

Nel caso di specie, l'errore è stato espressamente qualificato dall'istante come rilevante ai sensi dell'OIC 29. Da ciò l'Agenzia fa discendere l'inapplicabilità del nuovo meccanismo di "competenza allargata" **e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d'imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato**.

Punto centrale della risposta:

> *"Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell'errore di imputazione per competenza*

del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell'esercizio 2024 poiché l'Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ''rilevante'' sulla base dell'OIC 29."

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. **L'incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell'incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie**. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su "quest'ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito **che è stata ripristinata** ''la possibilità di utilizzare **immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili**, garantendo coerenza con l'impostazione indicata dalla prassi dell'amministrazione finanziaria (*cfr*. **circolare n. 31/E del 2013** dell'Agenzia delle entrate – ***in* "Finanza & Fisco" n. 28/2013, pag. 2207)** come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225'' (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa "mista". Al tal proposito viene richiamata la **risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (*in "Finanza & Fisco" n. 34/2020, pag. 2283*)**, nella quale l'Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

Risposta n. 90 del 31/03/2026

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l'eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera *b)*, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura **non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute**. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all'unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L'Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell'operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all'articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, **costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera *b)*, del TUIR, imponibile al 100 per cento**.

Punto centrale della risposta:

> *"Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, **questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili."***

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell'utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull'equilibrio economico tra i soci.

Risposta n. 91 del 31/03/2026

Scambio di partecipazioni *ex* articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se

il conferimento riguarda l’intera partecipazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una *holding* già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le

modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 **hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti**, senza superare i principi già affermati dalla **risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012**. Resta, pertanto, possibile strutturare l'operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio**, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l'emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili**.

Punto centrale della risposta:

> *"Al riguardo, si ritiene che, **anche se** il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, **continui a essere possibile** effettuare nell'ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), **ottenendo l'effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute**."*

Inoltre, l'Agenzia conferma l'irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l'intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l'impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti "*a costo zero*", purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell'incremento patrimoniale.

Risposta n. 92 del 31/03/2026

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d'imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d'imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una *holding* operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d'imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L'Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si

presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d'imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l'anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall'altro, **la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell'articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale**, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L'Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d'imposta.

Punto centrale della risposta:

> *"Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili* ***non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d'imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ''beneficio'' della sospensione della tassazione in capo alla società****."*

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano

incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l'esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell'assunzione della delibera assembleare.

Risposta n. 93 del 31/03/2026

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – *Participation exemption* (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di *participation exemption* alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del

reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. **Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.**

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

> *“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA* ***sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR****, in quanto risulta integrato in capo a detta società,*

in relazione all'attività dalla stessa svolta, l'esercizio di un'attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87."

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, **anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d'impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata**. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell'attività della società le cui quote vengono cedute.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Marzo 2026

Dall'IVA sulle operazioni straordinarie e sulle cessioni intracomunitarie alla fiscalità dei trust esteri; dal regime degli impatriati alle plusvalenze immobiliari; fino ai profili del carried interest, del gruppo IVA, della disciplina CFC e del concordato preventivo biennale: sono questi alcuni dei temi che attraversano le risposte agli interpelli pubblicate nel mese di marzo 2026.

Se ne ricava un quadro di prassi di particolare interesse per i professionisti della consulenza fiscale e, più in generale, per i contribuenti, perché investe questioni nelle quali la qualificazione della fattispecie, la corretta individuazione

del presupposto e la verifica dei requisiti dei regimi speciali incidono in modo immediato sulla determinazione del carico fiscale e sulle scelte applicative.

Si tratta di documenti interpretativi certamente utili, e talora preziosi, che esprimono l'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria in relazione a casi concreti, ma che devono comunque essere collocati entro il perimetro segnato dal principio di legalità e di riserva di legge in materia tributaria.

Proprio per questo, tali documenti non possono essere recepiti in modo acritico: la loro utilità va colta nel corretto perimetro tecnico, non come formule da replicare automaticamente, ma come indicazioni da coordinare con il dato normativo, con le caratteristiche della fattispecie concreta e con i principi che governano l'attuazione del rapporto d'imposta.

Cessione dell'alloggio del portiere dopo interventi Superbonus: la verifica delle cause di esclusione dalla tassazione della plusvalenza va effettuata per ciascun

condomino con riferimento alla propria unità immobiliare; in assenza, la plusvalenza è imponibile pro quota e determinata ai sensi dell’articolo 68 TUIR, con esclusione o limitazione dei costi Superbonus in base al quinquennio

L’istanza di interpello è stata presentata da un condominio che, a seguito della cessazione del servizio di portierato, intende procedere alla cessione a titolo oneroso dell’alloggio del portiere, bene comune censito autonomamente e già concesso in uso al dipendente. L’edificio è stato interessato da interventi edilizi agevolati sia ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus) sia dell’articolo 16-bis TUIR, con ampia applicazione dello sconto in fattura. Il quesito riguarda, da un lato, la sussistenza della nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare introdotta dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470) con l’aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 67 del TUIR) e, dall’altro, i criteri di determinazione del relativo reddito imponibile in capo ai singoli condòmini.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l'eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

Di seguito la rassegna completa.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Di seguito due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate, con prese di posizione su due ambiti ad elevato impatto applicativo: accesso e misura del nuovo regime impatriati e individuazione del soggetto obbligato negli adempimenti IVA.

In evidenza, in particolare, la conferma che il lavoro in smart working per datore estero non preclude, di per sé, l’accesso al nuovo regime impatriati, nonché il chiarimento sulla spettanza della maggiore agevolazione in presenza di figli minori già residenti in Italia. Sul versante IVA, viene ribadito il principio secondo cui gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e gli adempimenti connessi gravano sul soggetto che rende la prestazione, a prescindere dalle modalità di incasso e dagli assetti contrattuali adottati.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026

La rassegna delle più recenti risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate (aggiornamento al 18 marzo 2026) evidenzia una serie di chiarimenti di immediata utilità operativa, con particolare concentrazione su concordato preventivo biennale, regime forfetario ed esenzioni IVA.

In materia di concordato preventivo biennale (CPB), vengono precisati:
– i limiti applicativi della nuova causa di esclusione in presenza di partecipazioni a studi associati o STP, esclusa quando le attività risultano eterogenee e soggette a ISA differenti;
– la nozione di cause di cessazione, con esclusione, in via di principio, dell'affitto d'azienda tra le operazioni rilevanti;
– il rilievo delle circostanze eccezionali, quali la sospensione dell'attività professionale, anche in assenza di una durata minima, purché accompagnate da una riduzione significativa del reddito;
– la tassatività delle variazioni del reddito concordato, con esclusione di effetti derivanti da componenti come i differenziali su crediti edilizi e inclusione, invece, di sopravvenienze attive derivanti da accordi transattivi novativi.

Sul fronte del regime forfetario, si segnala la rettifica della precedente prassi in tema di compensi non spettanti: le somme percepite per errore e integralmente restituite non rilevano ai fini del superamento della soglia di 85.000 euro e non determinano la fuoriuscita dal regime, con indicazioni operative per il recupero dell'imposta sostitutiva mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.

In ambito IVA, assumono rilievo:
– la qualificazione come prestazioni imponibili delle obbligazioni di non fare e di permettere connesse ad accordi su limiti alla circolazione delle azioni, con esclusione dell'esenzione per le operazioni relative a titoli in assenza di effetti diretti sui diritti incorporati;
– i chiarimenti sull'esenzione per corsi di formazione del personale di enti pubblici, riconosciuta solo in presenza di prestazioni formative autonome e non applicabile in caso di operazioni "miste" con fornitura di beni e corrispettivo unitario indistinto;

– le indicazioni sulla detraibilità dell’IVA nei costi di operazioni straordinarie (MLBO), con esclusione della dichiarazione integrativa in assenza di errore e apertura alla procedura di rimborso.

La raccolta include, inoltre, interventi su ulteriori temi di rilievo operativo, tra cui regime impatriati, crediti d’imposta, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale e imposte indirette.

Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Febbraio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale degli enti non commerciali e del Terzo settore, il regime forfetario, le agevolazioni fiscali per investimenti e interventi edilizi, il concordato preventivo biennale, l’IVA, le imposte dirette, l’imposta di registro, gli adempimenti degli intermediari finanziari, nonché alcuni profili relativi alle operazioni straordinarie, ai rapporti tra fiscalità nazionale e internazionale e alla qualificazione dei redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse si segnalano quelli relativi alle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti del Terzo settore, alla rilevanza delle trattenute sugli incentivi GSE, alla partecipazione dei professionisti a reti-contratto nel regime forfetario, nonché al trattamento dei compensi erroneamente percepiti dai

contribuenti forfetari e successivamente restituiti.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti ad alto impatto operativo su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

1) AGEVOLAZIONI – Transizione 4.0 (Risposta n. 40/2026)

La risposta qualifica le comunicazioni preventiva e di

completamento ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto funzionale alla fruizione in compensazione. Se il credito è utilizzato senza il corretto flusso comunicativo:
per la quota “sanabile” entro il termine della dichiarazione del periodo successivo opera la regolarizzazione con sanzione fissa (250 euro) ex art. 13, comma 4-ter, D.lgs. 471/1997;
per la quota già “fuori termine” si configura indebita compensazione di credito non spettante con sanzione del 25% ex art. 13, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997 e necessità di riversamento (con possibilità di ravvedimento e interessi).

2) IMPOSTE INDIRETTE / IMPOSTE DIRETTE – Welfare e e-bike in leasing (Risposta n. 41/2026)

Sul piano IVA, le e-bike sono qualificate come velocipedi (non “veicoli stradali a motore”), con conseguente non applicabilità delle limitazioni ex art. 19-bis1. Tuttavia, la messa a disposizione ai dipendenti nell’ambito del welfare è fuori campo IVA (art. 3, comma 3, DPR 633/1972) e la detrazione “a monte” resta subordinata al nesso con operazioni imponibili.
Sul piano delle imposte dirette, la non imponibilità per il dipendente ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR richiede servizio offerto alla generalità/categorie, condizioni standard e finalità di utilità sociale; in difetto, rileva il valore normale. Per l’impresa, i costi non ricadono nell’art. 164 TUIR e la deducibilità segue inerenza e regole welfare (artt. 100 e 95 TUIR, a seconda della fonte dell’obbligo).

Le ultime risposte agli

interpelli – Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n 37, n. 38 e n. 39/2026, con chiarimenti su lavoro dipendente all’estero e piani azionari, vicende “successorie” in s.a.s. in fase di liquidazione e criteri ISA/CPB per imprese edili in assenza di ricavi di vendita.

1) Risposta n. 37/2026 – Retribuzioni convenzionali e piani azionari

Chiarito l’assorbimento, nella base imponibile determinata ex art. 51, comma 8-bis, TUIR, dei compensi in natura e differiti (stock option/performance shares) maturati nei periodi “coperti” dal regime, con tassazione solo per la quota riferita a periodi non assoggettati a retribuzioni convenzionali.

2) Risposta n. 38/2026 – S.a.s., decesso soci e liquidazione

Esaminati imputazione del reddito ante/post liquidazione, effetti in capo agli eredi, tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera l), TUIR e profili di affrancamento delle riserve in sospensione ex art. 14 d.lgs. 192/2024.

3) Risposta n. 39/2026 – ISA e CPB in edilizia senza ricavi

Per DG69U, l’assenza di ricavi di vendita non esclude l’applicazione ISA: il parametro considera anche rimanenze finali/esistenze iniziali (decreto MEF 18/03/2024), con ricadute operative sull’opzione concordato preventivo biennale.

Le risposte agli interpelli dell’ 11 febbraio 2026 (17:00)

Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sei Risposte dalla n. 31 alla n. 36/2026, con chiarimenti di taglio operativo su agevolazioni, IRAP, imposte dirette/indirette e adempimenti.

1) SISMABONUS ACQUISTI (Risposta n. 31/2026)

Focus su opzione per lo sconto in fattura: la detrazione resta ancorata alla spesa effettivamente sostenuta (logica “per cassa”). In presenza di disallineamento tra importi fatturati, sconto esposto e pagamenti effettivi, l’opzione può risultare non perfezionata, con conseguente insussistenza del credito d’imposta.

2) Credito d’imposta ZES Unica (Risposta n. 32/2026)

Chiarimenti sul momento di effettuazione dell’investimento in caso di leasing “in costruendo”: centrale il coordinamento tra disponibilità/consegna (e, ove rilevante, collaudo/accettazione) e corretta imputazione temporale, con attenzione alla prova documentale.

3) IRAP – Plusvalenze e riclassificazione (Risposta n. 33/2026)
L’Agenzia delimita il perimetro dell’interpello: la rilevanza IRAP della plusvalenza da cessione partecipazioni dipende dalla qualificazione contabile effettiva e dalla corretta

riclassificazione nelle voci rilevanti (profili di fatto non risolvibili in astratto).

4) CEDOLARE SECCA C/1 (Risposta n. 34/2026)

Richiamo al carattere transitorio della disciplina: per contratti originari antecedenti, l'opzione esercitata in proroga 2019 non risulta reiterabile in sede di ulteriore proroga nel 2025, in ragione del perimetro temporale della norma.

5) IVA 4% veicoli adattati (Risposta n. 35/2026)
Chiarimenti documentali per l'aliquota agevolata: rileva la patente speciale con indicazione degli adattamenti (anche di serie), unitamente alle dichiarazioni richieste; focus sul corretto set documentale ai fini dell'applicazione dell'aliquota.

6) COMPENSAZIONI E CPB (Risposta n. 36/2026)
Coordinamento tra soglie, visto di conformità e utilizzo in F24 in presenza di adesione al concordato preventivo biennale: l'adesione non sterilizza i presidi procedurali; restano centrali requisiti del credito e condizioni di spendibilità.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Gennaio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, il nuovo regime agevolativo

per i lavoratori impatriati, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imposta di registro, l’IVA, le imposte sulle successioni e donazioni, nonché alcuni profili di fiscalità delle operazioni straordinarie, dei trust, dei fondi pensione e delle agevolazioni fiscali.

Tra i chiarimenti di maggiore interessesi segnalano quelli relativi alla tassazione delle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in ambito convenzionale, all’accesso al nuovo regime impatriati per lavoratori rientrati in Italia anche in presenza di attività svolta in smart working per datore estero, alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri in caso di retribuzioni convenzionali, nonché al trattamento delle azioni gratuite, dei premi in denaro e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La raccolta comprende inoltre risposte in materia di IVA e imposte indirette, con chiarimenti sulla qualificazione delle prestazioni rese da una fonderia artistica, sull’attività dei gruppi di acquisto solidale, sull’imposta di registro applicabile agli accordi perfezionati per corrispondenza e sulle agevolazioni IVA per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Rilevanti anche gli interventi in tema di operazioni straordinarie e passaggi generazionali, tra cui il regime del realizzo controllato per l’apporto di partecipazioni, la continuità dell’agevolazione nell’ambito di scissioni e conferimenti successivi alla donazione di partecipazioni, nonché gli effetti fiscali della trasformazione o riorganizzazione di attività professionali in società tra professionisti.

Completano la raccolta i chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite da artisti per diritti d’autore, sulle misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c., sulla tassazione dei trust esteri, sull’esenzione dall’imposta sulle

successioni per enti pubblici esteri in presenza del requisito di reciprocità, sugli investimenti qualificati di Casse di previdenza e fondi pensione e sull’esclusione da imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi estere.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di gennaio 2026.

Associazioni professionali: gli interessi attivi di conto corrente restano redditi di capitale con ritenuta a titolo d’imposta; il premio di assicurazione professionale riaddebitato ai coassicurati è fiscalmente neutro salvo la quota rimasta a carico; il differenziale tra valore nominale e costo

di acquisto dei bonus edilizi entra nel reddito di lavoro autonomo 2024 per effetto del principio di onnicomprensività, con costo rilevante per cassa all’acquisto e valore nominale imponibile all’atto dell’utilizzo in compensazione

La Risposta ad interpello n. 171 del 2025 affronta tre profili distinti, ma accomunati dall’impatto della riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024: la qualificazione fiscale degli interessi attivi su conto corrente dell’associazione, il trattamento del premio di assicurazione professionale pagato unitariamente e poi riaddebitato pro quota ai singoli assicurati, nonché la rilevanza del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle entrate muove dall’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici ex articolo 5, comma 3, lettera c), TUIR e ricorda che il relativo reddito complessivo è dato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate in base alla rispettiva fonte di produzione.

IVA periodica omessa e pagamento rateale ex articolo 54-bis DPR IVA: il credito annuale non si recupera per compensazione interna sulle rate, ma emerge solo pro quota nelle dichiarazioni successive in funzione dei versamenti eseguiti

La risposta ad interpello affronta il caso del contribuente che, avendo omesso in parte i versamenti dell'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative al 2018, ha successivamente avviato il pagamento rateale dei debiti emersi a seguito della comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il quesito riguarda gli effetti di tale rateazione sull'eccedenza IVA a credito risultante dalla liquidazione di dicembre 2018, eccedenza che, in sede di dichiarazione annuale IVA 2019, non ha potuto essere indicata nel rigo VL33 proprio perché il calcolo del credito annuale deve tenere conto esclusivamente dei versamenti effettivamente eseguiti.

L'Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente, che intendeva utilizzare l'eccedenza IVA di dicembre per

pagare parzialmente le rate dei debiti IVA 2018. Richiamando il precedente orientamento espresso nella risposta ad interpello n. 449 del 30 ottobre 2019, il documento ribadisce che, nel quadro VL della dichiarazione annuale, non assumono rilievo i versamenti periodici omessi, ma soltanto l'IVA periodica effettivamente versata, inclusa quella corrisposta a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. In caso di pagamento rateale, rileva esclusivamente la quota parte d'imposta pagata entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione della stessa.

Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell'ambito della procedura di liquidazione

IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o "verticale", nonostante l'omesso versamento del debito periodico precedente.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall'obbligo di versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all'IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l'IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d'imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.